GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 58 — 9 marzo 1882

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO

di servizio, amministrazione e disciplina pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane

(annesso al R. decreto 29 gennaio 1882, N. 632 (Serie 3a), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1882, N. 39).

PARTE I.

Organizzazione del corpo.

CAPO I. — *Ordinamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane.*

Art. 1 (Scopo della istituzione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane è istituito allo scopo di provvedere all'osservanza ed alla esecuzione delle leggi, nonchè al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, specialmente nelle campagne.

Art. 2 (Dipendenza). — Fa parte integrante della forza pubblica, dipende dal Ministero dell'Interno, e per esso dai prefetti, dai sottoprefetti, dai questori e dagli altri ufficiali di pubblica sicurezza, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 3 (Le guardie a cavallo e i loro graduati devono considerarsi in continuo servizio). — Le guardie e i graduati di pubblica sicurezza a cavallo rivestono la qualità di agenti dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, ai termini dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865 (allegato *B*).

Sieno o no comandati, essi devono considerarsi in permanente servizio, per la tutela dei cittadini e della pace pubblica, per la scoperta e l'arresto dei malfattori.

Art. 4 (Gli agenti di pubblica sicurezza non possono distrarsi dalle ordinarie loro funzioni). — Gli agenti di pubblica sicurezza devono essere impiegati esclusivamente per il servizio del corpo cui appartengono.

Qualunque funzionario e qualunque graduato contravvenga a tale divieto sarà passibile dalle pene disciplinari, e sarà poi sempre obbligato a rifondere all'erario lo stipendio pagato agli agenti per tutte le giornate durante le quali furono distratti dalle loro incumbenze.

CAPO II. — *Composizione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo; loro assegni.*

Art. 5 (Gerarchia). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo si compone di comandanti, di marescialli, di brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza, subordinazione e rispetto.

Art. 6 (Ripartizione degli agenti a cavallo). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia è ripartito in due compagnie, *orientale* ed *occidentale*, con due comandanti in prima e un comandante in seconda.

Ogni Compagnia è suddivisa in sezioni, brigate, sottobrigate e posti distaccati, la cui forza è determinata dal Ministro dell'Interno.

Art. 7 (Comandanti di Compagnia). — Le guardie e i graduati che prestano servizio nelle provincie di Messina, Catania, Siracusa, costituiscono la Compagnia orientale.

Le guardie e i graduati che prestano servizio nelle provincie di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta costituiscono la Compagnia occidentale.

Il comandante la Compagnia orientale risiede a Catania; il comandante la Compagnia occidentale, a Palermo.

Il comandante in seconda surroga i comandanti in prima, in caso di assenza o di impedimento, e risiede a Messina.

Art. 8 (Comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata). — In ogni capoluogo di provincia vi è un maresciallo comandante di sezione, e in ogni capoluogo di circondario vi è un brigadiere comandante di brigata.

Le sottobrigate sono comandate dai sottobrigadieri, e i posti distaccati, da appuntati.

Art. 9 (Ufficiali di pubblica sicurezza incaricati dei comandi). — Quando il Ministro dell'Interno lo ravvisi opportuno nell'interesse del servizio ed in caso di vacanze, al comando delle com-

pagnie, delle sezioni e delle brigate più importanti potranno essere preposti ufficiali di pubblica sicurezza colle norme prescritte dal Reale decreto 30 dicembre 1881, n. 581 *sexies* (Serie 3ª).

Art. 10 (Stato della forza, stipendi e indennità-cavalli). — Lo stato della forza e gli stipendi pel corpo delle guardie a cavallo sono stabiliti dalla annessa tabella num. 1, nella quale sono pure determinate le indennità per la provvista e mantenimento del cavallo, di cui all'articolo 2 della legge 25 dicembre 1881, n. 544 (Serie 3ª).

Non spetta questa indennità ai graduati e guardie, pel tempo che per fatto proprio, ed arbitrariamente, rimanessero senza cavallo, salvi gli altri provvedimenti disciplinari sanciti dal presente regolamento.

Art. 11 (Consorzi dei comuni). — Con speciale decreto Reale saranno stabiliti i Consorzi dei comuni nelle singole provincie della Sicilia, per l'effetto di cui all'articolo 1 della suddetta legge 25 dicembre 1881, nonchè il luogo di residenza delle guardie e graduati a ciascuno dei medesimi assegnati.

Capo III. — *Reclutamento del corpo.*

Art. 12 (Arruolamento). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo si recluta, mediante arruolamenti volontari, fra i carabinieri congedati, i militari di prima categoria in congedo illimitato, e gli inscritti di seconda categoria che abbiano già subìto l'istruzione militare.

In tal caso il loro servizio sarà calcolato come fatto sotto le bandiere, e finchè restano nel corpo, saranno dispensati dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali essi appartengono, e saranno pure dispensati dal servizio di milizia comunale.

Art. 13 (Requisiti). — Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:

1° Essere cittadini o naturalizzati;

2° Non avere oltrepassato l'età di anni 35;

3° Essere di fisica costituzione sana e robusta;

4° Avere una statura non inferiore a metri 1 62;

5° Saper leggere e scrivere;

6° Essere celibi o vedovi senza prole;

7° Essere esperti nell'equitazione;

8° Non aver subìto condanne criminali, nè correzionali; aver sempre tenuta una condotta onorata; non essere stati espulsi dall'esercito o da pubblici uffici, e non essere stati puniti per gravi infrazioni alla disciplina, durante il servizio prestato sotto le armi.

Art. 14 (Ammissione di individui che non prestarono servizio militare). — Sono pure ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo i cittadini che giustificheranno:

1° Di aver compiuta l'età di anni 21 e di non aver oltrepassata quella di 33;

2° Di aver soddisfatto agli obblighi della leva;

3° Di avere gli altri requisiti indicati nell'articolo precedente.

Art. 15 (Documenti da unirsi alla domanda). — La domanda per l'ammissione nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo dovrà essere presentata, in carta da bollo, al prefetto della provincia, sia direttamente, sia a mezzo delle autorità locali.

Alla domanda saranno sempre uniti:

1° L'atto di nascita;

2° Il certificato di stato libero;

3° L'atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di origine o da quello di ultimo domicilio, che attesti della buona condotta dell'aspirante;

4° L'estratto del casellario giudiziale;

5° La dichiarazione medica, dalla quale risultino la fisica costituzione, la statura e il perimetro toracico dell'aspirante;

6° Il certificato di sapere leggere e scrivere, rilasciato dal sindaco del comune;

7° Il certificato di essere esperto nell'equitazione, rilasciato dalla stessa autorità comunale;

8° Il congedo dall'arma dei Reali carabinieri, o dall'esercito, o dalle guardie di finanza o da quelle municipali, nel caso che l'aspirante abbia in taluno di questi corpi prestato servizio, e, in caso contrario, il certificato di aver soddisfatto agli obblighi della leva.

Gli atti e certificati da prodursi dagli aspiranti a corredo della loro domanda, devono essere di data recente.

Art. 16 (Informazioni da assumersi). — Il prefetto farà completare i documenti mancanti; assumerà informazioni tanto a mezzo delle autorità politiche, che dell'arma dei Reali carabinieri, sulla condotta, sul carattere e sulle abitudini morigerate e laboriose dell'aspirante; farà verificare se negli atti della Prefettura o della Questura non risultino note sfavorevoli a riguardo del medesimo; interpellerà la Direzione generale delle gabelle e il Comando degli stabilimenti militari di pena in Roma, per conoscere se abbia appartenuto al corpo delle guardie di finanza o alle compagnie di disciplina; stabilirà il motivo per cui sia stato licenziato dalle guardie di finanza o da quelle municipali; e se trattasi di individuo che abbia servito nell'arma dei Reali carabinieri o nell'esercito, si rivolgerà al Comando della rispettiva legione o del reggimento per averne l'estratto matricolare.

Art. 17 (Risoluzione negativa della domanda). — Se dagli atti e dalle informazioni assunte emerge che l'aspirante non abbia i requisiti prescritti di idoneità e di buona condotta, o manchi di taluna delle altre condizioni tassativamente prescritte dagli articoli 13 e 14 del presente regolamento, il prefetto gli restituirà senz'altro i documenti presentati.

Art. 18 (Invio delle carte al Ministero). — Se invece le risultanze degli atti e delle informazioni sono favorevoli all'aspirante, il prefetto lo farà sottoporre alla visita di un medico militare, e quindi a un esperimento di equitazione. Risultando abile al servizio, provvederà perchè, in presenza dell'ispettore di pubblica sicurezza a ciò delegato e del comandante o maresciallo, sia sottoposto ad un esperimento di lettura e di calligrafia, per conoscere se anche pel grado di istruzione e di sviluppo intellettuale riunisca le qualità necessarie per un agente di pubblica sicurezza.

Sul risultato di questo esperimento sarà redatto verbale.

Se dall'esito di queste pratiche risulta che l'aspirante non è idoneo al servizio, il prefetto gli restituirà i documenti presentati, e lo munirà di richiesta pel rimpatrio gratuito, ove non abbia i mezzi necessari pel viaggio; se invece risulta idoneo, trasmetterà al Ministero la domanda coi documenti e coi verbali degli esperimenti, di cui al presente articolo.

Art. 19 (Nomina dell'aspirante). — Il Ministero, in esame delle carte prodotte, dichiara se non vi sono eccezioni all'ammissione nel corpo dell'aspirante; dopo di che il prefetto emette il decreto di nomina, salvo il disposto del seguente articolo in quanto al possesso del cavallo; gli fa contrarre la ferma e prestare giuramento, e quindi lo destina presso un Comando di sezione, brigata o di sottobrigata, per istruirsi nel servizio, per quel periodo di tempo che dallo stesso prefetto sarà riconosciuto necessario.

Art. 20 (Prova di possesso del cavallo e perizia del medesimo). — Il prefetto non può emettere decreto di nomina di alcun aspirante se prima questi non abbia debitamente comprovato di possedere il cavallo, e se dal certificato rilasciato per iscritto dal veterinario scelto dal prefetto non risulti che il cavallo medesimo sia pienamente adatto al servizio.

Tale certificato, colla prova fornita del possesso, sarà unito alla pratica dell'aspirante.

Il prefetto potrà, in via di eccezione, disporre che all'aspi-

rante che ne fosse privo il cavallo sia fornito dall'Amministrazione, nel solo caso però in cui si tratti di carabinieri o di soldati di cavalleria che abbiano prestato un lodevole servizio nel corpo dal quale provengono, e salvo a rivalersi del prezzo mediante ritenuta sull'assegno mensile.

CAPO IV. — *Atto di giuramento e contrattazione di ferma.*

Art. 21 (Durata della ferma e cartellino matricolare). — All'atto dell'ammissione nel corpo gli aspiranti contraggono una ferma pel servizio di anni sei, e prestano giuramento di fedeltà avanti il prefetto o avanti il consigliere delegato della Prefettura, in presenza del questore o dell'ispettore di pubblica sicurezza, del comandante la compagnia o del maresciallo, e di un delegato di pubblica sicurezza, che farà le veci di segretario.

Di ogni contrattazione di ferma sarà dato avviso al Ministero, inviandogli contemporaneamente il cartellino matricolare della guardia ammessa.

Art. 22 (Formula del giuramento). — La formula del giuramento è la seguente:

« Io . . . . . . giuro di essere fedele al Re ed ai suoi legittimi « successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello « Stato, e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene inse« parabile del Re e della patria. »

Art. 23 (Importanza dell'atto di giuramento). — Avanti di prestare giuramento, il prefetto o il consigliere delegato farà conoscere alla guardia l'importanza dell'atto che compie, e gli obblighi che va ad assumere.

Il prefetto o il consigliere delegato, pronuncerà la formola del giuramento, che la guardia dovrà ripetere ad alta voce, parola per parola.

Quest'atto deve essere compiuto colla più grande dignità, stando tutti in piedi, e a capo scoperto.

Se ne redige verbale da sottoscriversi da tutti gli intervenuti.

Art. 24 (Rafferma). — Ultimato il periodo della ferma contratta, i graduati e le guardie, per rimanere in servizio, devono rinnovarla di sei in sei anni.

Non saranno però ammessi alla rinnovazione della ferma se prima non risulti da apposita dichiarazione del medico militare, che sono esenti da difetti e da imperfezioni fisiche, e che sono sempre in grado di prestare un utile servizio.

Art. 25 (Documenti da unirsi alla domanda di rafferma). — Nonostante il risultato favorevole della visita militare, sarà negato il beneficio della rinnovazione della ferma a quegli agenti, che durante il prestato servizio non avranno mantenuta buona condotta.

Il Ministero dell'Interno deciderà sulle domande di rinnovazione di ferma, in seguito al parere del prefetto, corredato dal certificato del medico militare, e dagli estratti matricolari degli agenti.

Art. 26 (Come devono redigersi gli atti relativi). — Gli originali atti di ferma e di giuramento devono essere redatti in carta da bollo, la cui spesa va a carico degli agenti, mediante trattenuta sul primo stipendio.

Art. 27 (Interruzioni della ferma). — La ferma contratta può essere interrotta:

1° Per esonero dal servizio, accordato dal Ministero all'agente, in casi speciali e per motivi a lui particolari;

2° Per licenziamento a causa di inettitudine al servizio, sia per difetti fisici che per incapacità intellettuale, o per cattiva condotta;

3° Per espulsione dal corpo.

CAPO V. — *Nomine e promozioni dei graduati e delle guardie.*

Art. 28 (Autorità che dispone la nomina). — La nomina dei comandanti è fatta per decreto Reale; quella degli altri graduati per decreto del Ministro dell'Interno; quella delle guardie per decreto del prefetto.

Art. 29 (Promozione a comandante di compagnia). — La promozione a comandante di compagnia è fatta a scelta, ed esclusivamente per merito, fra i marescialli che abbiano prestato in tale qualità un servizio di due anni almeno, che siansi distinti per servizi resi, per istruzione, capacità e buona condotta, e che abbiano superato l'esame, di cui agli articoli seguenti.

Art. 30 (Esame di promozione pei marescialli). — I marescialli non possono essere promossi a comandanti di compagnia se prima non avranno superato un esame di idoneità avanti una Commissione istituita presso ciascuna delle Prefetture di Palermo, Messina e Catania, e composta del consigliere delegato presidente, del procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale, e del questore.

Un delegato di pubblica sicurezza, designato dal prefetto, farà le veci di segretario.

Art. 31 (Esame verbale). — L'esame è verbale e scritto.

L'esame verbale verserà sui doveri degli agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, sul modo di distribuire e di comandare il servizio, sulla tenuta dei registri spettanti al corpo, e in generale sulla conoscenza teorica e pratica del presente regolamento.

Art. 32 (Esame scritto). — L'esame scritto consisterà in una relazione sopra un fatto od un avvenimento di sicurezza pubblica, e nello svolgimento di due fra le prime quattro operazioni di aritmetica.

Art. 33 (Risultato dell'esame). — Ciascun esaminatore dispone di dieci punti per l'esame verbale e di altrettanti per l'esame scritto, e il candidato non può essere dichiarato idoneo se non ne ottiene almeno i due terzi, tanto nella prova orale che nella scritta. Sul risultato dell'esame la Commissione redigerà analogo verbale, che assieme all'elaborato scritto sarà inviato al Ministero a mezzo del prefetto della provincia.

Spetta al Ministero la scelta fra i marescialli dichiarati idonei, purchè riuniscano gli altri requisiti, di cui all'articolo 29.

Art. 34 (Promozione dei brigadieri). — I marescialli sono scelti fra i brigadieri che si saranno distinti per intelligenza, condotta, operosità e per servizi resi alla pubblica sicurezza, e che contino un servizio di due anni almeno in tale qualità.

Art. 35 (Promozione dei sottobrigadieri). — I brigadieri sono scelti fra i sottobrigadieri più capaci ed operosi, che siensi segnalati con speciali servizi, che abbiano sempre tenuto buona condotta, e che contino un servizio di due anni almeno in tale qualità.

Art. 36 (Promozione degli appuntati). — Gli appuntati non possono essere promossi sottobrigadieri se prima non sieno stati dichiarati idonei da un'apposita Commissione istituita presso ciascuna delle Prefetture di Palermo, Messina e Catania, e composta del questore, del comandante di compagnia e di un ispettore di pubblica sicurezza scelto dal prefetto. Un delegato farà le veci di segretario.

Questa Commissione esaminerà i candidati sui doveri degli agenti di pubblica sicurezza in relazione a casi pratici, e farà ad essi stendere, in sua presenza, un processo verbale di arresto, o di altra operazione di polizia giudiziaria.

Ciascun esaminatore dispone per tale esperimento di dieci punti, e sarà dichiarato idoneo il candidato che in complesso ne avrà riportato almeno venti.

Sarà redatto verbale sull'esito dell'esperimento, che, assieme all'elaborato scritto, verrà inviato al Ministero a mezzo del prefetto della provincia.

La promozione degli appuntati a sottobrigadieri avrà luogo fra i dichiarati idonei, che si saranno distinti in operazioni di servizio, e purchè abbiano sempre tenuto buona condotta.

Art. 37 (Promozione delle guardie).— Le guardie, che avranno dimostrato una speciale attitudine ai servizi di pubblica sicurezza congiunta a buona condotta, potranno, dopo un anno di servizio, essere promosse ad appuntati.

Art. 38 (Facilitazioni ai bassi ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri e dell'esercito). — I bassi ufficiali provenienti dall'arma dei Reali carabinieri o dall'esercito, quando abbiano i requisiti prescritti dall'articolo 13, potranno essere ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo col grado di appuntato.

Capo VI. — *Norme per le proposte di promozione.*

Art. 39 (Proposte di promozioni). — Qualunque proposta di promozione deve essere fatta dai prefetti al Ministero, con rapporto speciale.

Ogni proposta sarà accompagnata dall'estratto matricolare dell'agente (modulo 2).

Art. 40 (Saggio di scritturazione). — Quando non si tratti delle promozioni di maresciallo a comandante e di appuntato a sottobrigadiere, per le quali è prescritto l'esame o l'esperimento di idoneità, si dovrà sempre unire alla proposta, oltre l'estratto matricolare, anche un saggio di scritturazione redatto dall'agente designato per la promozione.

Questo saggio consisterà in un verbale, rapporto o narrazione, che valga a dar prova dell'istruzione e intelligenza dell'agente, in relazione al grado a cui dovrebbe essere chiamato.

Le tracce per gli esperimenti saranno disposte di volta in volta dagli uffici di Prefettura, e i saggi saranno fatti eseguire dai questori o ispettori di pubblica sicurezza in modo che si abbia la certezza che l'agente li abbia compiuti da se stesso, senza il sussidio di esemplari od altro aiuto, e sempre sotto la sorveglianza e l'assistenza del comandante o del maresciallo, e di un ufficiale di pubblica sicurezza espressamente incaricato.

Capo VII. — *Matricola, note caratteristiche e bollettino mensile.*

Art. 41 (Matricola delle guardie a cavallo). — Sarà tenuta presso il Ministero dell'Interno la matricola di tutti gli agenti del corpo delle guardie a cavallo, cogli stati di composizione delle singole compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate.

Art. 42 (Note caratteristiche). — Alla fine di ogni anno i prefetti invieranno al Ministero le note caratteristiche di tutti gli agenti della rispettiva provincia, secondo il modulo n. 3, annesso al presente regolamento.

Art. 43 (Bollettino mensile). — Alla fine di ogni mese sarà pubblicato, per cura del Ministero dell'Interno, un bollettino di tutte le operazioni ed azioni di merito compinte dagli agenti, che abbiano dato luogo ad encomi o gratificazioni.

Saranno nello stesso modo pubblicate le punizioni più gravi che furono inflitte.

Capo VIII. — *Armamento e divisa dei graduati e delle guardie — Contratti di fornitura.*

Art. 44 (Armamento, divisa, cavallo, bardatura e oggetti di piccolo corredo). — L'armamento, la divisa, il cavallo, la bardatura e gli oggetti di piccolo corredo, che devono avere i graduati e le guardie, sono stabiliti dall'annessa tabella n. 4, e sono a carico degli stessi agenti, come è a loro carico la relativa manutenzione.

La stessa tabella indica pure quale sia la tenuta giornaliera in servizio e quella di parata.

Art. 45 (Contratti per la fornitura degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura del cavallo). — La provvista degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura del cavallo, occorrenti alle guardie e graduati, esclusi i comandanti, sarà fatta per tutto il corpo a seconda del bisogno col mezzo di appalto, che si terrà presso la Prefettura di Palermo, colle norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo e sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel capo III, parte 3ª, del regolamento per le guardie di pubblica sicurezza a piedi, approvato col Reale decreto 27 ottobre 1880, n. 5705 (Serie 2ª).

La provvista di tali oggetti, e la spesa per la loro rinnovazione e riattamento, sono a carico del fondo di massa di ciascun agente.

Art. 46 (Provvista dell'armamento). — È a carico del fondo di massa di ciascun agente anche la provvista dell'armamento, che verrà fatta dal Governo. I comandanti vi provvederanno a loro spese, coll'obbligo però di conformarsi alle prescrizioni del regolamento.

Art. 47 (Provvista di un nuovo cavallo durante il periodo della ferma). — Ove sorga il bisogno, durante il periodo della ferma, di provvedere le guardie e i graduati di un nuovo cavallo, ne sarà eseguita la provvista a carico del loro fondo di massa, quando gli agenti non preferiscano di acquistarlo del proprio.

In niun caso però il cavallo sarà accettato se non dopo perizia in iscritto di un veterinario scelto dal prefetto, e dopo la visita e il collaudo del comandante e del maresciallo.

Ove la provvista sia stata eseguita sul fondo di massa, non potrà essere addebitato all'agente un prezzo maggiore di quello che risulterà dalla dichiarazione del veterinario, la quale sarà allegata alla contabilità.

I comandanti provvederanno all'acquisto del cavallo a proprie spese, ma non sarà accettato se non dopo il collaudo del perito veterinario.

Art. 48 (Divieto di alterare o modificare la divisa). — È vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa. Le spese per ridurla nuovamente conforme alle prescrizioni del regolamento sono a carico dell'agente in colpa e dei graduati che ne abbiano trascurato la sorveglianza, salva l'applicazione delle pene disciplinari.

Art. 49 (Durata degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura del cavallo). — La tabella n. 5 determina la durata che devono avere i varii oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura, all'effetto d'impedire che sia indebitamente accresciuto il debito di massa individuale degli agenti, con danno dell'Amministrazione.

Ove per la convenienza e proprietà della tenuta fosse necessario rifornire qualche oggetto prima della scadenza del termine prescritto, l'agente sarà sottoposto a ritenuta straordinaria sullo assegno mensile, fino al totale pagamento degli oggetti che gli furono somministrati anzi tempo.

Art. 50 (Deterioramento degli oggetti di divisa o di piccolo corredo). — Se il deterioramento degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura fosse stato causato da negligenza o trascuranza nel conservarli, oltre alla ritenuta straordinaria, di cui al precedente articolo, l'agente in colpa sarà sottoposto a punizione disciplinare.

Art. 51 (Deterioramento proveniente da causa di servizio). — Ogniqualvolta l'agente possa dimostrare che il deterioramento degli oggetti di divisa e di piccolo corredo sia avvenuto per causa di servizio, il Governo ne compenserà il danno, che sarà determinato da un perito scelto dall'Amministrazione.

Per ottenere un tal compenso saranno inviati al Ministero, a mezzo dei prefetti, oltre i verbali regolari dell'operazione di servizio, nella quale si verificò il danno, anche quello della stima che ne venne fatta dal perito.

La somma compensata dal Governo sarà versata nel fondo di massa dell'agente a cui venne rifornito o riparato l'oggetto danneggiato.

Art. 52 (Rinnovazione e riparazione delle armi). — Tutte le spese per la rinnovazione e per la riparazione delle armi sono a

carico degli agenti, quando non possano provare che la dispersione o il guasto ebbe luogo per causa di servizio.

Art. 53 (Oggetti di armamento e divisa da consegnarsi alla cessazione del servizio). — Qualunque sia il motivo pel quale un agente cessa dal servizio, dovrà consegnare tutti gli oggetti di armamento e di divisa, che non potrà esportare per nessun titolo.

Art. 54 (Perizia degli oggetti di armamento e di divisa consegnati). — Gli oggetti di divisa e di armamento consegnati da coloro che cessano dal servizio saranno periziati e distribuiti agli altri agenti, secondo il disposto degli articoli 102, 103 e 106.

Il valore attribuito sarà computato in diminuzione del debito di massa, ove l'agente risulti debitore verso l'Amministrazione, e in caso diverso sarà al medesimo accreditato.

Art. 55 (Responsabilità dei graduati). — I graduati che trascureranno l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 52, 53 e 54, dovranno rifondere del proprio il danno risentito dall'Amministrazione.

Capo IX. — *Tenuta degli agenti in servizio e avanti i Tribunali.*

Art. 56 (Pulizia e contegno degli agenti). — È prescritta per gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo la più grande proprietà della tenuta e la serietà del contegno, che conciliano la deferenza ed il rispetto dei cittadini.

I graduati saranno quindi responsabili della massima sorveglianza a tale riguardo sui loro dipendenti.

Art. 57 (Obbligo di vestire sempre la divisa). — Gli agenti di qualunque grado devono sempre indossare la divisa, ed avranno cura che sia conservata decente e pulita.

Art. 58 (Oggetti di vestiario ed altri che devono portare). — I graduati e le guardie di pubblica sicurezza non possono portare che gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo che sono ad essi forniti dal Governo, e questi dovranno essere perfettamente uniformi per tutto il corpo. Lo stesso è a dirsi dell'armamento e della bardatura del cavallo.

Art. 59 (Nettezza della persona). — Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno curare non solo una inappuntabile tenuta del vestiario, ma eziandio la più scrupolosa pulizia e nettezza del corpo.

Art. 60 (Servizio di parata). — Nei servizi di parata ed altri consimili i sottobrigadieri, i brigadieri e gli altri graduati superiori terranno la sciabola sguainata.

Art. 61 (Agenti chiamati come testimoni avanti ai Tribunali). — Ogniqualvolta un agente sia chiamato come testimonio avanti le Corti di assisie, dovrà presentarsi in alta tenuta.

Egli non potrà mai comparire avanti qualsiasi Tribunale o Pretura se non in divisa.

Art. 62 (Indennità loro spettanti). — L'agente, chiamato come testimonio, ha diritto esclusivamente alle indennità stabilite dalla tariffa giudiziaria per gli altri testimoni.

Capo X. — *Travestimento.*

Art. 63 (Quando si possa accordare il permesso di travestimento). — Nessuna guardia e nessun graduato, senza distinzione, potranno vestire l'abito borghese, senza il permesso per iscritto del prefetto, sottoprefetto o questore, che lo accorderanno soltanto per l'esecuzione di speciali e determinati servizi, e pel tempo strettamente necessario per eseguirli.

Ultimato il servizio, essi dovranno immediatamente restituire il permesso all'autorità che lo ha rilasciato.

Art. 64 (A quali agenti si possa accordare). — Il permesso di travestimento non può accordarsi che a quegli agenti che sieno provetti nel servizio, e che abbiano dato sicure prove di abilità e di prudenza, congiunte a una condotta irreprensibile.

Art. 65 (Permesso di travestimento). — Il permesso di travestimento dovrà risultare da una dichiarazione firmata dal prefetto, sottoprefetto o questore, e dovrà contenere le generalità e i connotati dell'agente, in conformità al modulo n. 6.

La dichiarazione dovrà portare il timbro dell'ufficio da cui viene emessa, e il visto del comandante, maresciallo o brigadiere, dal quale l'agente dipende.

Art. 66 (Obblighi dell'agente travestito). — L'agente che fu autorizzato al travestimento dovrà, nell'esercizio delle sue funzioni, portare con sè l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, e renderla ostensibile, nel caso di qualunque operazione, anche se non ne è richiesto, allo scopo di legittimare la sua qualità, e schivare opposizioni e rivolte.

Capo XI. — *Traslocazioni e indennità relative.*

Art. 67 (Traslocazioni ordinate dal prefetto). — I prefetti potranno ordinare il cambio di residenza nella provincia dei brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie, secondo lo esigerà il buon andamento del servizio.

Art. 68 (Traslocazioni ordinate dal Ministero). — Il cambio di residenza dei marescialli e comandanti sarà ordinato dal Ministero dell'Interno, al quale soltanto spetta ordinare il traslocamento di tutti i graduati e guardie dall'una all'altra provincia.

Art. 69 (Norme da osservarsi per le traslocazioni e relative indennità). — In caso di traslocazione di qualunque agente, come per le indennità in tali casi spettanti, si dovranno osservare le disposizioni portate dai capi XI e XII parte 1ª, del regolamento 27 ottobre 1880 pel corpo delle guardie a piedi.

Agli agenti traslocati compete il trasporto gratuito sulle ferrovie e piroscafi anche pel cavallo.

Capo XII. — *Licenze.*

Art. 70 (Disposizioni da osservarsi per le licenze). — Per le licenze agli agenti del corpo delle guardie a cavallo sono applicabili le disposizioni portate dal capo XIII, parte prima, del regolamento per le guardie a piedi. Tali licenze non possono essere accordate che dai prefetti, sottoprefetti e questori colle norme ivi accennate.

Capo XIII. — *Assegni mensili per stipendio e indennità cavalli.*

Art. 71 (Pagamento degli stipendi e delle indennità-cavalli). — Gli assegni per stipendio e indennità-cavalli vengono corrisposti alla scadenza di ogni mese dalle Prefetture, sulla presentazione degli stati di presenza tanto degli uomini che dei cavalli. Questi stati dovranno avere il visto del prefetto, sottoprefetto o questore.

Prima di fare luogo al pagamento, le Prefetture dovranno dedurre l'ammontare dell'indennità-cavalli per tutto il tempo in cui gli agenti rimasero arbitrariamente sprovvisti del cavallo, ai termini dell'articolo 10, per essere riversato in Tesoreria a vantaggio dello Stato e dei Consorzi dei comuni, nei casi in cui a favore di questi si verificassero le condizioni volute dall'articolo 25 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 (allegato *B)* per il beneficio della riduzione proporzionale della quota loro spettante.

Art. 72 (Ritenute e quietanze provvisorie). — Le Prefetture dovranno pure dedurre dallo assegno l'importare delle ritenute ordinarie e straordinarie, non che le quote spettanti agli agenti che si trovano ricoverati negli ospedali e a quelli in licenza o assenti per altri motivi; e quindi consegneranno al comandante o maresciallo le somme dovute a coloro che prestano servizio nel primo circondario della provincia, ritirandone quietanza provvisoria, e spediranno ai sottoprefetti, con vaglia del Tesoro, le somme dovute agli agenti che prestano servizio negli altri circondari della provincia stessa.

I sottoprefetti, a loro volta, consegneranno al brigadiere le somme dovute, sotto l'osservanza delle suaccennate disposizioni.

Art. 73 (Distribuzione degli assegni agli interessati). — I comandanti, marescialli e brigadieri sono obbligati a consegnare ai loro dipendenti l'equivalente dei respettivi assegni, nello stesso giorno che li ricevono, a norma dello stato-paghe, sul quale dovranno ritirare originale quitanza dai singoli interessati.

Art. 74 (Consegna alla Prefettura o Sottoprefetture degli stati-paghe quitanzati). — Gli stati-paghe, debitamente quitanzati, saranno senza alcun indugio rimessi all'ufficio di Prefettura o di Sottoprefettura, con la restituzione delle somme che per qualunque motivo non fossero state pagate.

La Prefettura e le Sottoprefetture annulleranno le quietanze provvisorie, e le restituiranno al graduato che le ha rilasciate.

Le Sottoprefetture invieranno, alla loro volta, immediatamente al prefetto gli stati-paghe quietanzati e le somme che fossero state restituite.

Art. 75 (Assegni degli agenti in licenza). — Gli assegni spettanti agli agenti in licenza saranno conservati dall'ufficio di Prefettura, oppure, secondo i casi, verranno dalla medesima trasmessi, con vaglia del Tesoro, al prefetto della provincia in cui gli agenti si trovano, per essere loro consegnati, ritirando la prescritta quietanza, che sarà immediatamente spedita all'ufficio mittente.

Art. 76 (Assegni degli agenti che si trovano all'ospedale). — Gli assegni dei graduati e guardie che si trovassero degenti negli ospedali rimarranno presso la Prefettura per essere soddisfatti agl'interessati appena guariti, dedotta la retribuzione che fosse dovuta all'ospedale, e le altre spese incontrate per la loro cura e mantenimento.

Art. 77 (Ritenute non autorizzate). — Per nessun motivo si può fare sugli assegni degli agenti qualsiasi ritenuta, che non sia espressamente autorizzata dal presente regolamento.

Capo XIV. — *Liquidazione delle somme dovute dai comuni per il pagamento degli stipendi e delle indennità-cavalli.*

Art. 78 (Riparto della spesa spettante ai comuni). — Per il riparto della spesa spettante ai comuni, tanto per lo stipendio degli agenti, quanto per l'indennità-cavalli, si osserverà il disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 25 dicembre 1881, numero 544, e 23 e 25 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*.

Art. 79 (Prospetto delle giornate di presenza). — Il prospetto delle giornate di presenza degli agenti di pubblica sicurezza a cavallo sarà compilato secondo il modulo n. 7, e corredato della tabella di riparto fra i comuni costituenti i singoli Consorzi, in ragione composta della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Tale prospetto, prima di esser inviato al comune, dovrà riportare l'approvazione del Ministero.

I comuni saranno, all'atto della comunicazione del prospetto, invitati a versare prontamente nelle casse dello Stato la quota liquidata a loro carico.

Art. 80 (Variazioni nella distribuzione della forza). — I prefetti non possono aumentare o diminuire la forza assegnata ai singoli Consorzi dei comuni, fatta eccezione soltanto dei casi di servizi straordinari, reclamati da urgenti bisogni di ordine pubblico, e per loro natura affatto transitori, dandone però immediato avviso al Ministero.

Capo XV. — *Onorificenze, premi e proventi.*

Art. 81 (Disposizioni da osservarsi). — Agli agenti di pubblica sicurezza a cavallo spettano le stesse onorificenze, premi e proventi, che sono attribuiti agli agenti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, secondo il disposto del capo XV, parte I, del regolamento 27 ottobre 1880.

Capo XVI. — *Cassa di economia.*

Art. 82 (Cassa di economia). — In ogni provincia saranno raccolte, per cura e sotto la responsabilità del prefetto, in una Cassa di economia, tutte le somme dei proventi eventuali di cui agli articoli 156 e 157 del regolamento 27 ottobre 1880, non che tutte quelle provenienti dalle ritenute fatte ai graduati e guardie per sospensione di stipendio, in conseguenza delle punizioni disciplinari inflitte in conformità del presente regolamento.

Art. 83 (Ripartizione del fondo della Cassa di economia). — Il fondo della Cassa di economia sarà diviso dal prefetto, alla fine di ogni anno, fra le guardie e gli appuntati che si saranno resi benemeriti per servizi prestati in vantaggio della pubblica sicurezza, purchè detti agenti non siano stati puniti, durante l'anno, più di due volte con pene superiori all'ammonizione.

La erogazione sarà fatta dietro proposta dei rispettivi comandanti o marescialli, confermata dal sottoprefetto o questore, e il prefetto approvandola ne riferirà al Ministero, rimettendogli pel visto lo stato quitanzato dagli agenti di cui si tratta.

Capo XVII. — *Trasferte.*

Art. 84 (Quando gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo possono essere destinati in trasferta). — Quantunque per massima gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo debbano prestar servizio nel territorio dei comuni costituenti il consorzio, al quale si trovano assegnati, pur tuttavia possono essere destinati dai prefetti, con autorizzazione ministeriale:

1° In sussidio temporaneo di un'altra brigata o sottobrigata;

2° In qualunque comune, dove addivenga necessaria la loro presenza, per esservi gravemente turbata la pubblica sicurezza;

3° In servizio di colonna mobile per l'insegnimento e l'arresto di malfattori.

Art. 85 (Diritti di trasferta e soprassoldi). — Nei casi previsti dal precedente articolo ai numeri 1 e 2, spetterà alle guardie un indennità giornaliera di lira 1, ad ai graduati di lire 1,50, che verrà corrisposta dai prefetti sull'apposito fondo delle trasferte, ma solo quando sieno destinati di servizio fuori della provincia.

Spetterà pure in tali casi alle guardie e graduati il posto gratuito, per la persona e pel cavallo, sulle ferrovie e sui piroscafi.

Se invece si tratta di servizio di colonna mobile, che sia stato autorizzato dal Ministero, sarà accordato un soprassoldo giornaliero di lire 2 alle guardie e di lire 3 ai graduati, senza distinzione.

Art. 86 (Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo non possono essere distratti dal loro servizio ordinario per altri incarichi). — Fuori dei casi previsti dallo articolo 84, gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo non possono essere distratti dal loro servizio ordinario, a meno si tratti dell'accompagnamento di detenuti in via straordinaria o del ricapito di lettere urgenti per servizio d'ordine pubblico, e quando manchino i carabinieri od altri agenti della forza pubblica.

Art. 87 (Trasferte dei comandanti di compagnia). — I comandanti di compagnia quando debbono eseguire trasferte per motivi di servizio hanno diritto all'indennità giornaliera di lire 7, oltre il trasporto gratuito, di cui all'articolo 85, ma solo quando si tratti di trasferta fuori provincia.

Art. 88 (Liquidazione della indennità di trasferta.) — Per la liquidazione delle indennità di trasferta, per la trasmissione al Ministero delle relative tabelle, e per la loro approvazione, si osserverà il disposto dagli articoli 166 e 167 e seguenti del regolamento per le guardie di pubblica sicurezza a piedi.

Capo XVIII. — *Matrimoni.*

Art. 89 (Disposizioni da osservarsi). — I graduati e le guardie di pubblica sicurezza a cavallo, esclusi i comandanti, non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.

Questa autorizzazione non è accordata se non alle seguenti condizioni:

1° Che il graduato o la guardia prestino servizio nel corpo da oltre un anno;

2° Che abbiano sempre tenuta regolare condotta e si siano distinti in operazioni speciali di servizio;

3° Che sia constatata la onorabilità del progettato matrimonio.

Capo XIX. — *Ammalati.*

Art. 90 (Agenti all'ospedale). — Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo che cadono ammalati, quando non possono farsi curare nelle località in cui risiedono, saranno accolti nel più vicino ospedale.

Le spese di cura e di trasporto, come la retribuzione dovuta all'ospedale, sono a carico dell'infermo.

Nel solo caso in cui l'ammalato sia stato ricoverato nell'ospedale, e non possa sostenere del proprio la spesa di mantenimento, sarà questa soddisfatta con ritenute speciali sullo stipendio a lui spettante, a cura dell'ufficio di Prefettura.

Il pagamento avrà luogo in seguito alla presentazione e liquidazione della relativa contabilità.

Art. 91 (Malattia che si protrae oltre un mese). — Ove la malattia si protraesse oltre un mese, il prefetto dovrà avvertirne il Ministero, trasmettendogli il certificato del medico curante sulla natura della medesima, e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 92 (Spese di sepoltura in caso di morte). — In caso di morte, le spese di sepoltura, che non sieno state soddisfatte dagli eredi dell'agente defunto, saranno detratte dallo stipendio o dal fondo di massa al medesimo spettante, sino alla concorrenza dell'ammontare di questi fondi.

Capo XX. — *Pensioni e provvedimenti per gli agenti che non fanno più parte del corpo.*

Art. 93 (Trattamento di pensione). — Per il trattamento di pensione sono applicabili al personale delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo le disposizioni portate dal capo XX, parte 1ª, del regolamento 27 ottobre 1880 per le guardie a piedi.

Art. 94 (Facilitazioni accordate agli agenti di pubblica sicurezza che non fanno più parte del corpo). — Sono applicabili al corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo le disposizioni portate dagli articoli 212 e 213 del regolamento per le guardie a piedi.

PARTE II.

Contabilità.

Capo I. — *Delle amministrazioni.*

Art. 95 (Amministrazione e contabilità). — L'amministrazione per le operazioni di cassa e di contabilità inerenti ai fondi di massa e di ogni provento relativo al corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo è tenuta presso ciascuna Prefettura.

Essa è affidata al prefetto, che ne è responsabile tanto verso il Ministero dell'Interno, quanto verso gli altri interessati.

La contabilità relativa sarà tenuta dall'ufficio di ragioneria presso le singole Prefetture, distinta da quella delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.

Art. 96 (Fondo di massa: di che si compone). — Il fondo di massa di ciascun graduato e di ciascuna guardia si compone:

1° Delle ritenute ordinarie e straordinarie sull'assegno mensile, per le spese del vestiario, armamento, piccolo corredo, bardatura e cavallo, di cui alla tabella n. 4;

2° Dei versamenti volontari;

3° Dell'importo degli oggetti di vestiario, di armamento, di bardatura e di piccolo corredo, ritirati agli agenti che cessano di appartenere al corpo;

4° Delle somme retratte dalla vendita dei cavalli divenuti inservibili.

Art. 97 (Fondo di massa: a che sia destinato). — Il fondo di massa è esclusivamente destinato:

1° Al pagamento degli effetti di vestiario, armamento, piccolo corredo, bardatura e cavallo;

2° Alla riparazione delle armi guaste e alla sostituzione di quelle disperse, quando il deterioramento o la dispersione non siano derivati da cause dipendenti dal servizio, come all'art. 51;

3° Al pagamento dell'importo dei libretti di massa;

4° Alle restituzioni parziali autorizzate colle norme stabilite dall'articolo 101;

5° All'assestamento definitivo dei conti, in caso di morte, di licenziamento dal servizio, di passaggio alle compagnie di disciplina, di espulsione dal corpo, di collocamento a riposo, di traslocazione dall'una all'altra provincia, di passaggio nel corpo delle guardie a piedi, o di promozione al grado di comandante di compagnia.

Art. 98 (Ritenuta ordinaria sullo stipendio). — Tutti i graduati e tutte le guardie, esclusi i comandanti, sono sottoposti alla ritenuta ordinaria, che viene eseguita ogni mese all'atto del pagamento dello stipendio e della indennità-cavalli. Essa consiste nella sesta parte dell'intiero assegno, depurato da ogni trattenuta fiscale.

Questa ritenuta cesserà ogniqualvolta sia raggiunto un fondo di massa di lire 600.

Art. 99 (Versamenti volontari). — Sono autorizzati i versamenti volontari, per completare più sollecitamente il fondo di massa.

Art. 100 (Ritenuta straordinaria sullo stipendio). — Sono sottoposti alla ritenuta straordinaria, il graduato e la guardia che, dopo un anno di servizio, rimangano debitori verso l'Amministrazione di una somma superiore alle lire 200.

La ritenuta straordinaria è eguale alla metà di quella ordinaria, e viene eseguita contemporaneamente alla medesima, sino a che il debito di massa non sia ridotto alla suddetta somma di lire 200.

Art. 101 (Restituzioni parziali). — Il graduato e la guardia che abbiano un credito di massa superiore alle lire 400 potranno essere autorizzati dal prefetto a ritirarne una parte, nel caso di comprovato e impellente bisogno.

La quota che potrà autorizzarsi non dovrà mai eccedere le lire 100, nè potrà concedersi allo stesso agente più di una volta nell'anno.

Art. 102 (Pagamento del debito di massa). — Il graduato o la guardia che, per fine di ferma o per motivi particolari, cessa di appartenere al corpo deve prima saldare il suo debito di massa o con versamenti volontari, o con ritenute straordinarie da determinarsi dal prefetto sugli assegni mensili, o col rilascio degli effetti di vestiario, armamento, piccolo corredo, bardatura e cavallo a prezzo di stima, da approvarsi dal prefetto stesso.

Art. 103 (Perdita del fondo di massa in caso di espulsione dal corpo). — L'agente che viene espulso dal corpo o inviato alle compagnie di disciplina, perde ogni diritto al suo fondo di massa, e gli sono parimenti ritirati il cavallo e tutti gli oggetti di vestiario, di bardatura e di armamento, senza alcun compenso.

L'ammontare di questi oggetti e il credito di massa ricadono, come profitto, a favore dell'Amministrazione.

Art 104 (Debiti di massa insoddisfatti). — Il debito di massa rimasto insoddisfatto dovrà essere appurato anche coll'azione civile, sempre quando non sia dimostrata la miserabilità del debitore.

Art. 105 (Oggetti di vestiario da distruggersi). — Gli oggetti di vestiario appartenenti a graduati o guardie morti per malattia contagiosa, non saranno ritirati in magazzino, nè conteggiati a favore della massa o degli eredi, ma saranno invece distrutti.

Art. 106 (Pagamento del credito di massa). — Gli agenti che cessano dal servizio, e non si trovano in debito di massa o nelle condizioni previste dall'articolo 103, hanno diritto al pagamento del loro credito di massa, e potranno ritenere il proprio cavallo, la bardatura e gli oggetti di piccolo corredo, ma non la divisa, nè l'armamento, che saranno ritirati in magazzino e pagati a prezzo di stima.

Capo II. — *Delle Casse.*

Art. 107 (A che siano destinati i fondi delle Casse dell'amministrazione delle guardie). — Le Casse dell'amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sono destinate a raccogliere le somme provenienti dalle esazioni contemplate nel presente regolamento. Non si potranno collocare in esse fondi o titoli riguardanti altri rami di servizio.

I fondi di queste Casse saranno versati nella Tesoreria provinciale, colla quale i prefetti terranno un conto corrente, secondo le norme vigenti per la Cassa della Prefettura.

Questi fondi devono servire esclusivamente per far fronte ai pagamenti indicati nel presente regolamento, e non possono essere distratti per qualsiasi uso, sotto la personale responsabilità dei prefetti.

Art. 108 (Esazioni: in che consistono). — Le esazioni consistono:

1° Nelle ritenute ordinarie e straordinarie, e nei versamenti volontari, come agli articoli 98, 99 e 100;

2° Nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario, piccolo corredo, armamento, bardatura e cavallo, e nei prestiti avuti da altre Amministrazioni per lo stesso scopo;

3° Negli interessi delle somme impiegate in Buoni del Tesoro;

4° Nel retratto dalla vendita degli effetti di magazzino, e di altri fuori di uso o inservibili;

5° Nell'importo dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio, o sono traslocati in altre provincie;

6° Nell'importo dei crediti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 109 (Anticipazioni governative). — Il Governo concede anticipazioni per il pagamento delle provviste di armamento, vestiario, piccolo corredo, cavallo e bardatura, che sono a carico dei graduati e guardie, nel caso che risulti, per mezzo di speciale relazione del prefetto, trovarsi la Cassa nell'assoluta impossibilità di supplirvi direttamente, e che i fornitori non siano disposti ad accettare il correspettivo in rate proporzionali alle esazioni della Cassa stessa, oltre il termine stabilito nel contratto d'appalto.

Art. 110 (Proventi dell'Amministrazione). — I proventi di cui al n. 4 dell'articolo 108 derivano dalla vendita degli effetti di vestiario, piccolo corredo, armamento, bardatura e cavallo, lasciato dagli agenti espulsi ai termini dell'articolo 103, quando il relativo prodotto non debba servire alla estinzione totale o parziale del respettivo debito di massa.

Art. 111 (Assestamento dei conti di massa). — Allorquando un agente a cavallo viene traslocato in altra provincia, o passa nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, o nelle compagnie di disciplina, o cessa per qualsiasi motivo dal servizio, deve aver luogo l'assestamento del suo conto di massa.

Il debito da ciò risultante è soddisfatto dall'Amministrazione, dalla quale l'agente va a dipendere, se si tratta di traslocazione in altra provincia o di passaggio nel corpo delle guardie a piedi; se invece l'agente è destinato alle compagnie di disciplina o licenziato dal servizio, saranno osservate le norme, di cui agli articoli 102 e 103.

Quando invece l'agente passa ad altra provincia o al corpo delle guardie a piedi con credito di massa, la somma corrispondente sarà versata all'Amministrazione alla quale va ad appartenere.

Art. 112 (Acquisto e rinnovazione dei Buoni del Tesoro). — Ogniqualvolta venga a raccogliersi nella Cassa dell'Amministrazione una somma non inferiore alle lire 500, e questa non sia necessaria per corrispondere agli ordinari bisogni o a spese prevedibili, dovrà essere dal prefetto impiegata immediatamente nello acquisto di Buoni del Tesoro, a scadenza non minore di sei mesi.

I Buoni devono essere girati colla precisa dicitura: « All'ordine dell'Amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo della provincia di . . . . . e per essa del rispettivo prefetto. »

Di mano in mano che i Buoni del Tesoro acquistati pervengono alla loro scadenza, il prefetto ne promuoverà la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato sia in tutto o in parte necessario per far fronte alle spese ordinarie dell'Amministrazione.

Appena eseguito l'acquisto o il rinnovamento dei Buoni, il prefetto deve riferirne al Ministero, inviando un elenco, conforme al modulo n. 8, indicante il numero, la data, la decorrenza, la scadenza, il tasso degli interessi e il capitale dei Buoni in parola.

Il prefetto è personalmente responsabile d'ogni danno che possa derivare all'Amministrazione per la inosservanza di queste disposizioni, nè può alienare, prima della scadenza, e per qualunque siasi motivo, alcuno dei Buoni acquistati, senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

Art. 113 (Pagamenti: in che consistono). — I pagamenti consistono:

1° Nell'importo dei libretti di deconto forniti dal Ministero;

2° Nel rimborso delle anticipazioni governative e di quelle ricevute da altre Amministrazioni;

3° Nell'acquisto dell'armamento, cavallo, bardatura, oggetti di vestiario e di piccolo corredo; nella sostituzione o riattamento delle armi disperse, o guaste per colpa degli agenti, e nelle restituzioni parziali, di cui all'articolo 101;

4° Nelle riparazioni del vestiario e bardatura del cavallo a carico degli agenti o del magazzino;

5° Nell'ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio, che sono traslocati in altra provincia, o che passano nel corpo delle guardie a piedi;

6° Nell'importo dei debiti di massa degli agenti provenienti da altre provincie, o dal corpo delle guardie a piedi.

Art. 114 (Rimborso di anticipazioni). — Il rimborso delle anticipazioni ricevute da altre Amministrazioni viene eseguito non appena esistono in cassa i fondi necessari, derivanti dagli introiti ordinari; quello delle anticipazioni governative si eseguisce in seguito a determinazione del Ministero, in occasione dell'approvazione del rendiconto semestrale.

Art. 115 (Formalità da osservarsi prima di eseguire i pagamenti). — I pagamenti per l'importo dell'armamento, cavallo, bardatura, oggetti di vestiario e di piccolo corredo, non potranno essere effettuati dal prefetto, se prima non abbia constatato che le somme relative vennero inscritte nel libro mastro (modulo 9) e nel libretto di deconto, a debito dei diversi agenti interessati.

Art. 116 (Pagamenti con vaglia del Tesoro). — Il passaggio di qualunque somma da un'Amministrazione all'altra viene dai prefetti eseguito mediante vaglia del Tesoro, da richiedersi in conformità delle disposizioni portate dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 117 (Giornali di cassa). — Tutti gli introiti e i pagamenti saranno dal prefetto fatti descrivere e registrare, di volta in volta che si verificano, sui giornali di cassa, riscossioni e spese, pei fondi

di massa e pei profitti realizzati, moduli 10 e 11, e dovranno da lui essere sottoscritti alla fine di ogni mese.

Art. 118 (Tenuta dei giornali di cassa). — I giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente; non dovranno presentare raschiature o cancellature, ed occorrendo qualche rettificazione o variazione, dovranno essere praticate con la inserzione di apposito motivato articolo.

La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto alla fine di ogni semestre pel rendimento dei conti al Ministero dell'Interno, od in caso di consegna da un prefetto all'altro.

La rimanenza di cassa, dopo l'approvazione ministeriale, sarà passata nel titolo *riscossioni* dei rispettivi giornali per base delle operazioni successive.

Capo III. — *Della contabilità.*

Art. 119 (Gestione della contabilità). — La contabilità delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo è affidata ai prefetti, i quali possono, sotto la loro esclusiva responsabilità, delegare alla tenuta della medesima un impiegato della ragioneria.

Questa delegazione sarà fatta con atto regolare, di cui verrà rimessa copia al Ministero.

Art. 120 (Libretto di deconto). — Ogni agente è munito di un libretto per il conto dulla sua massa individuale.

Nel libretto deve essere riportato l'atto autentico della ferma contratta, e l'indicazione degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo, di armamento e di bardatura, non che del prezzo del cavallo, quando questo sia stato fornito dal Governo.

I libretti sono forniti dal Ministero dell'Interno, il quale li spedisce, dietro richiesta, alle diverse Prefetture, per il prezzo da esso determinato, che sarà addebitato alla massa degli agenti cui furono consegnati.

Art. 121 (Conteggio del libretto). — Il libretto deve rimanere sempre in possesso del suo titolare, nè presentare cancellature o raschiature. Le variazioni e correzioni che vi si dovessero fare, saranno eseguite con apposita annotazione, vidimata dal prefetto o da chi per esso.

Nell'*avere* del libretto, che è la parte attiva del conto aperto, vengono notate tutte le partite costituenti la massa individuale, indicate nell'articolo 96.

Nel *dare*, che è la parte passiva, sono registrate le partite costituenti le spese della massa individuale, di cui all'articolo 97.

Le registrazioni sul libretto saranno eseguite progressivamente, all'atto che si verifica l'introito o la spesa, a cura dell'impiegato delegato, e porteranno a ciascuna progressione di data la vidimazione del prefetto.

Art. 122 (Smarrimento del libretto). — Verificandosi la perdita di un libretto, il relativo conto viene riepilogato dal libro mastro, di cui al seguente articolo 123, e trascritto sopra un nuovo libretto immediatamente sostituito.

Art. 123 (Libro mastro). — Le partite della massa individuale, tanto a credito, quanto a debito, devono essere inscritte in apposito conto sul libro mastro, da tenersi nella forma indicata dal modello n. 9, nell'atto stesso che vengono riportate sul libretto dell'agente interessato.

Queste registrazioni si fanno a cura dell'impiegato delegato, e portano ad ogni progressione di data la sottoscrizione dell'agente al quale il conto si riferisce, e la vidimazione del prefetto.

Art. 124 (Assestamento dei conti). — Cessando l'agente di appartenere al corpo per qualunque motivo, si procede all'assestamento e alla chiusura del suo conto sul libretto e sul libro mastro, indicandone la causa tanto nell'uno che nell'altro, previe la sottoscrizione dell'interessato e la vidimazione del prefetto.

In caso di traslocazione sarà trasmesso un estratto dell'assestamento del conto di massa al prefetto della provincia nella quale l'agente è tramutato, per l'apertura del nuovo conto sul libro mastro corrispondente.

Art. 125 (Quietanze dei pagamenti). — I pagamenti sono effettuati dietro il rilascio di regolare quietanza per parte dei percipienti, e dopo che il prefetto avrà constatato l'attendibilità e regolarità della partita, e l'avvenuta iscrizione della medesima nei registri di contabilità.

Le quietanze devono essere vidimate dal prefetto.

Quando si tratta di passaggio di fondi da un'Amministrazione all'altra le quietanze relative possono essere estese su carta libera.

Capo IV. — *Del rendimento dei conti.*

Art. 126 (Conto semestrale di cassa). — Alla fine di ogni semestre il prefetto riepiloga le risultanze dei giornali delle riscossioni e delle spese sul conto semestrale di cassa, modello n. 12.

Egli deve bene accertarsi che la rimanenza emergente tra l'ammontare delle spese e quello delle riscossioni, corrisponda esattamente all'effettivo numerario esistente in cassa, ed al totale delle somme collocate in Buoni del Tesoro. In conferma di ciò sottoscrive la dichiarazione posta a tergo del detto modello n. 12.

Art. 127 (Situazione finanziaria dell'Amministrazione). — Nella quarta pagina del conto semestrale di cassa viene riassunta la situazione finanziaria dell'Amministrazione, comprendente l'attivo e il passivo.

La parte attiva consiste:

1° Nel contante esistente in cassa;

2° Nelle somme collocate in Buoni del Tesoro;

3° Nell'importo degli oggetti di armamento, vestiario, piccolo corredo e bardatura dei cavalli, in deposito nel magazzino;

4° Nel totale del debito di massa degli agenti;

5° Nei crediti riconosciuti inesigibili;

6° Nei crediti diversi.

La parte passiva riguarda:

1° Il debito verso il Governo o verso altre Amministrazioni per anticipazioni avute;

2° Il credito di massa degli agenti;

3° Il credito dei fornitori degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo e di bardatura dei cavalli;

4° I debiti vari;

5° I profitti realizzati.

Art. 128 (Conto semestrale di massa). — Il credito e debito di massa degli agenti sono desunti dal relativo conto semestrale (modello n. 13), che viene compilato coi dati desunti dai conti aperti sul libro mastro e sui libretti individuali, le risultanze dei quali devono concordare pienamente.

In prospetto a parte ogni agente deve riconoscere e confermare, colla propria firma, l'entità e l'esattezza del debito o credito risultante a suo riguardo, in seguito alla chiusura dei conti.

Art. 129 (Conto semestrale di magazzino). — L'importo degli oggetti di armamento, vestiario, piccolo corredo e bardatura dei cavalli da inscriversi nella parte attiva, risulta dal conto semestrale di magazzino, redatto secondo il prospetto modello n. 14.

In tale prospetto saranno riportati la quantità, la qualità e il valore degli oggetti usati, rimasti in magazzino alla fine del precedente semestre; di quelli entrati ed usciti durante il semestre, al quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla fine di esso.

I dati per la compilazione di questo conto si desumono dal registro di carico e di scarico, da tenersi da ogni Amministrazione per le variazioni che si verificano nel movimento del magazzino.

Quantunque la fornitura degli oggetti nuovi debba eseguirsi dietro i Buoni di richiesta rilasciati a seconda del bisogno, e la provvista debba corrispondere alla quantità da distribuirsi, tut-

tavia questi oggetti vengono egualmente annotati nel conto di magazzino, per dimostrare il movimento verificatosi nel semestre.

Art. 130 (Crediti inesigibili). — Sono compresi in attivo, sotto il titolo di crediti inesigibili, i debiti di massa lasciati insoddisfatti dagli agenti che cessano dal servizio, dopo che saranno stati riconosciuti tali dal Ministero, dietro produzione, per parte del prefetto, di regolari certificati, che comprovino la miserabilità dei debitori.

I crediti inesigibili si estingueranno con appositi prelevamenti dal fondo dei profitti realizzati, in seguito a disposizione ministeriale, quando non si possa provvedere diversamente.

Art. 131 (Crediti e debiti diversi). — Nelle categorie dei crediti e debiti diversi vengono inscritte le partite dovute da altre Amministrazioni, e quelle di cui le medesime rimanessero temporaneamente creditrici, per l'avvenuto tramutamento di agenti.

Art. 132 (Crediti dei fornitori). — Sotto il titolo *credito dei fornitori* si comprendono tutte le somme dovute per la fornitura degli oggetti di vestiario, piccolo corredo, armamento e bardatura dei cavalli.

Le somme stesse devono essere dettagliate e specificate in apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai rispettivi creditori.

Art. 133 (Profitti realizzati). — Fra i profitti realizzati, oltre gl'interessi dei Buoni del Tesoro, si annoverano i proventi derivanti dai crediti di massa perduti dagli agenti espulsi dal corpo, e dalla vendita o cessione ad altri agenti, del cavallo, degli oggetti di vestiario, di bardatura e armamento, ai medesimi ritirati ai termini dell'articolo 103.

Vi si annoverano pure i proventi derivanti dalla vendita del vestiario e di altri oggetti divenuti inservibili.

Questo fondo serve per la estinzione dei crediti inesigibili, di cui all'articolo 130; per le spese d'ufficio assegnate ai Comandi del corpo con appositi decreti Ministeriali, e per altre spese impreviste nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Ministero è in facoltà di ordinare il passaggio delle somme costituenti il fondo dei profitti realizzati, dall'una all'altra Amministrazione, ogni qualvolta ne riconosca il bisogno.

Art. 134 (Erogazione del fondo dei profitti realizzati). — La distrazione di qualsiasi somma dal fondo, di cui all'articolo precedente, sarà sempre fatta esclusivamente per disposizione ministeriale.

Art. 135 (Trasmissione della contabilità al Ministero). — Accertato che la parte attiva della situazione finanziaria dell'amministrazione pareggia perfettamente colla passiva, il prefetto, entro 20 giorni dalla scadenza del semestre, trasmette al Ministero dell'Interno, in duplice originale, i conti semestrali di cassa, di massa e di magazzino, corredandoli:

1° Di tutte le quietanze originali giustificanti gli eseguiti pagamenti;

2° Dell'estratto per copia conforme dei giornali delle riscossioni e delle spese, tanto pei fondi di massa, che pei profitti realizzati;

3° Della dichiarazione di credito dei fornitori, di cui all'articolo 132;

4° Del prospetto dimostrativo dei debiti e crediti vari;

5° Del prospetto del debito e credito di massa dei singoli agenti, firmato per ciascuna partita dagli interessati;

6° Di ogni altro prospetto che occorresse a meglio spiegare la causa delle variazioni, che durante il semestre si fossero verificate nelle diverse partite dei crediti inesigibili, delle anticipazioni ricevute dal Governo o dalle altre Amministrazioni, e delle deficienze e differenze risultanti.

Art. 136 (Approvazione della contabilità). — Esaminati e riconosciuti regolari i conti, il Ministero dell'Interno restituirà al prefetto un esemplare dei medesimi, munito del relativo decreto di approvazione.

Capo V. — *Prescrizioni generali.*

Art. 137 (Consegna dell'amministrazione). — Allorchè il prefetto lascia definitivamente l'amministrazione della provincia, dovrà, prima di abbandonare il posto, ottemperare al disposto dagli articoli 360 e 361 del regolamento 27 ottobre 1880, anche per ciò che riguarda l'amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo. In caso di omissione, sarà responsabile delle conseguenze, di cui all'articolo 362 del citato regolamento.

Art. 138 (Provvista degli stampati). — Gli stampati dei moduli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, annessi al presente regolamento, vengono somministrati dall'Economato generale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al quale devono essere rivolte le domande dai rispettivi prefetti.

Tutti gli altri stampati occorrenti per l'amministrazione e il personale saranno provveduti col fondo assegnato ai Comandi del corpo, di cui all'articolo 133.

Art. 139 (Fornitura degli oggetti di vestiario, armamento e bardatura del cavallo). — In caso di bisogno di oggetti di vestiario, di piccolo corredo, di armamento e di bardatura del cavallo pei graduati e guardie, il comandante di compagnia o di sezione ne fa richiesta per iscritto al prefetto, il quale provvede ai termini degli articoli 336 e 337 del regolamento 27 ottobre 1880, sotto l'osservanza del disposto dagli articoli 318, 319 e seguenti dello stesso regolamento.

Per gli oggetti ritirati agli agenti, che per qualunque causa cessano dal servizio, si osserverà il disposto dall'articolo 338.

PARTE III.

Servizio.

Capo I. — *Norme generali di servizio.*

Art. 140 (Residenza dei comandanti di compagnia, dei marescialli e dei brigadieri). — I comandanti di compagnia hanno la loro ordinaria residenza nelle città, sedi di questura.

Il comandante in seconda che risiede a Messina, oltre l'incarico di surrogare i comandanti in prima, in caso di assenza o di impedimento, ha pure il comando diritto della sezione delle guardie di quella provincia.

I marescialli comandanti di sezione risiedono nel capoluogo della provincia, e i brigadieri nel capoluogo di circondario.

Art. 141 (Ripartizione dei sottobrigadieri, appuntati e guardie). — I sottobrigadieri, appuntati e guardie sono ripartiti nei comuni costituenti i Consorzi, per disposizione del prefetto della provincia, ai termini dell'articolo 67, e nel numero a ciascuno di essi assegnato.

Art. 142 (Attribuzioni e doveri degli agenti di pubblica sicurezza a cavallo). — I graduati e le guardie a cavallo hanno le stesse attribuzioni e gli stessi doveri dei graduati e delle guardie a piedi.

Essi prestano il loro servizio ordinario nel territorio del consorzio dei comuni, al quale appartengono, e solo in via di eccezione, e per gravi esigenze di pubblica sicurezza e d'ordine pubblico, possono dai prefetti, sottoprefetti e questori essere chiamati temporaneamente in sussidio ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza a piedi in altre località della provincia, o del circondario.

Cessato il bisogno, devono ritornare all'ordinaria loro residenza.

Art. 143 (Divieto di distrarre gli agenti dalle loro ordinarie incumbenze. — Nessun graduato e nessuna guardia a cavallo possono essere distratti dalle loro funzioni per essere impiegati, anche momentaneamente, come scritturali, portieri, od inser-

vienti presso qualsiasi ufficio, Comando o persona, come neppure in altri servizi che non sieno quelli dell'istituzione del corpo, sotto la comminatoria di cui all'articolo 4.

Art. 144 (Doveri speciali degli agenti di pubblica sicurezza a cavallo). — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo è chiamato essenzialmente a proteggere la sicurezza delle strade e delle campagne; a ricercare e arrestare gli individui colpiti da mandato di cattura o da ordine di arresto delle autorità competenti, i disertori, i renitenti alla leva, gli evasi dalle carceri e dagli stabilimenti di pena; a prevenire i reati; a far rispettare le leggi e i regolamenti; a sorvegliare le persone ammonite, o sottoposte alla vigilanza speciale della polizia, o altrimenti sospette, a sensi dell'articolo 105 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*; a reprimere i furti campestri e il pascolo abusivo; a tutelare i prodotti delle campagne; a far osservare le leggi che vietano il porto delle armi senza licenza e il porto delle armi illecite; a indagare e scoprire gli autori dei reati commessi per ridurli in potere della giustizia, osservate le disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 145 (Gli ordini e le istruzioni di servizio si comunicano agli agenti di pubblica sicurezza a cavallo a mezzo dei loro graduati). — Gli agenti del corpo delle guardie a cavallo eseguono le istruzioni e gli ordini di servizio che vengano ad essi impartiti dai prefetti o sottoprefetti e questori a mezzo dei rispettivi comandanti e graduati.

Art. 146 (Richiesta di agenti di pubblica sicurezza a cavallo). — Le autorità, che hanno diritto di requisire la forza pubblica, non potranno esercitare questa facoltà verso il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, se non mediante richiesta per iscritto.

Nei casi di urgenza la richiesta potrà essere fatta anche verbalmente, coll'obbligo però di ridurla in iscritto al più presto possibile.

La richiesta sarà diretta alle autorità da cui le guardie dipendono, e solo in caso di urgenza potrà essere rivolta direttamente ai comandanti e graduati, ed in loro mancanza alle stesse guardie.

Art. 147 (Rapporto sui fatti ed avvenimenti interessanti la pubblica sicurezza del circondario). — Tutti i fatti e gli avvenimenti interessanti l'ordine e la sicurezza pubblica nel circondario, e tutte le operazioni di servizio nel medesimo eseguite, dovranno essere giorno per giorno, puntualmente riferiti dalle guardie a cavallo, a mezzo dei rispettivi graduati, al comandante la brigata, il quale ne fa immediatamente rapporto al sottoprefetto.

Nel primo circondario della provincia il brigadiere trasmetterà invece il suo rapporto al comandate la sezione, il quale ne riferirà al questore, e, dove non esiste questura, al prefetto.

Art. 148 (Rapporti sulle mancanze disciplinari). — Nello stesso modo si dovranno riferire le mancanze alla disciplina commesse dalle guardie e dai graduati del corpo, indicando le punizioni e i provvedimenti che, nel limite delle proprie competenze, fossero state adottate dai comandanti di sezione, di brigata o di sottobrigata.

Art. 149 (Relazioni giornaliere colle autorità circondariali e provinciali). — I brigadieri dovranno giornalmente, a meno che non si trovino assenti per ragioni di servizio, presentarsi al sottoprefetto, o in sua vece al viceispettore o delegato capo di pubblica sicurezza, per informarlo di tutto quanto riguarda il servizio, e averne le direzioni.

Lo stesso praticheranno i marescialli nei capoluoghi di provincia verso il questore, e, dove non esiste questura, verso il prefetto o l'ispettore di pubblica sicurezza.

Quest'obbligo incumbe anche ai comandanti di compagnia verso il prefetto, nelle città in cui i comandanti risiedono.

Art. 150 (Relazioni coi delegati di pubblica sicurezza nei mandamenti). — I graduati e le guardie a cavallo devono informare immediatamente, per iscritto, il delegato di pubblica sicurezza, che risiede nel mandamento in cui essi prestano l'opera loro, di tutti i fatti e gli avvenimenti interessanti l'ordine e la sicurezza pubblica, verificatisi nella giurisdizione al medesimo assegnata non che delle operazioni di polizia giudiziaria eseguite.

In casi gravi ed urgenti dovranno informarlo nel modo più sollecito ed anche verbalmente.

Ove il delegato di pubblica sicurezza abbia bisogno, per operazioni di servizio, del concorso o dell'assistenza delle guardie a cavallo, dovrà richiederli nel modo prescritto dall'articolo 146.

Il delegato non ha ingerenza nella disciplina degli agenti di pubblica sicurezza a cavallo, ma è in obbligo di riferire all'autorità superiore, dalla quale dipende, le infrazioni alla disciplina e al servizio dai medesimi commesse, ogniqualvolta ne venga in cognizione.

Art. 151 (Perlustrazioni e girate). — Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo devono giornalmente far perlustrazioni e girate nel territorio assegnato alla loro sorveglianza, e non possono abbandonarlo senza autorizzazione dei loro superiori, tranne in caso di inseguimento di malfattori.

Ove si debbano eseguire servizi urgenti fuori il territorio della provincia, si osserverà il disposto dell'articolo 22 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 152 (Riunione temporanea di più brigate). — Spetta soltanto ai prefetti ordinare, per circostanze straordinarie di pubblica sicurezza, la riunione temporanea di diverse brigate nella loro provincia, dandone avviso per telegramma al Ministero.

Art. 153 (Operazioni sul confine di diverse provincie). — Quando si tratti di operazioni da eseguirsi sul confine di diverse provincie, il prefetto che prende l'iniziativa del servizio, dovrà concertarsi cogli altri prefetti interessati, e combinare le disposizioni all'uopo necessarie.

Il comandante la compagnia assumerà in tal caso il comando delle forze riunite, e darà esecuzione ai provvedimenti, che gli saranno stati partecipati.

Capo II. — *Doveri e responsabilità dei comandanti e degli altri graduati del corpo.*

Art. 154 (Vigilanza dei graduati sul servizio e sulla disciplina dei loro dipendenti). — I comandanti di compagnia, e i marescialli comandanti di sezione, sono incaricati della generale vigilanza sul servizio e sulla disciplina dei graduati e delle guardie della provincia in cui hanno l'ordinaria loro residenza, e ne sono responsabili.

I comandanti di brigata sono responsabili del servizio e della disciplina della brigata cui sono preposti, e la stessa responsabilità incumbe agli altri graduati per gli agenti che da loro dipendono.

Art. 155 (Controlli). — I graduati del corpo delle guardie a cavallo hanno l'obbligo di controllare assiduamente il servizio e la condotta dei loro dipendenti, verificando se adempiono con puntualità e zelo le giornaliere perlustrazioni e le sorveglianze che loro incombono per la tutela della sicurezza pubblica, e per la ricerca e l'arresto dei malfattori.

Essi daranno gli ordini di servizio, che i loro dipendenti dovranno giornalmente eseguire, e nelle visite che faranno ai comuni compresi nella loro giurisdizione, si informeranno delle condizioni e dei bisogni della sicurezza pubblica, e ne riferiranno all'autorità politica del circondario, a mezzo dei propri superiori.

Art. 156 (Conferenza colle autorità politiche e giudiziarie). — I graduati del corpo delle guardie a cavallo ogni qualvolta si recano in un comune della loro giurisdizione dovranno, ove non ne siano impediti da gravi motivi di servizio, presentarsi al pretore e all'ufficiale di pubblica sicurezza, per dare o ricevere quelle infor-

mazioni concernenti la giustizia e la sicurezza pubblica, che possono tornar utili allo svolgimento dei processi pendenti, alla persecuzione dei malviventi, e alla tutela dei cittadini.

Capo III. — *Ispezioni e riviste.*

Art. 157 (Ispezioni e riviste ordinarie e straordinarie). — Le ispezioni e riviste che i comandanti e i diversi graduati del corpo devono eseguire ai loro dipendenti, sono ordinarie e straordinarie.

Art. 158 (Ispezioni e riviste ordinarie dei comandanti di compagnia). — I comandanti di compagnia hanno l'obbligo di ispezionare e passare in rivista una volta al mese tutti gli agenti che compongono la sezione, le brigate e le sottobrigate della provincia, in cui hanno l'ordinaria loro residenza, e ogni tre mesi devono ugualmente ispezionare e passare in rivista le sezioni, brigate e sottobrigate esistenti nelle altre provincie comprese nella giurisdizione del loro Comando di compagnia.

Art. 159 (Ispezioni e riviste ordinarie dei marescialli e dei brigadieri). — Nelle provincie in cui i comandanti di compagnia non hanno l'ordinaria loro residenza, l'obbligo dell'ispezione e della rivista mensile a tutte le brigate e sottobrigate esistenti nella provincia spetta ai marescialli comandanti di sezione.

Anche i brigadieri dovranno, una volta al mese, ispezionare e passare in rivista le sottobrigate, e i posti distaccati, che da essi dipendono.

Art. 160 (Ispezioni e riviste straordinarie dei comandanti di compagnia). — I comandanti di compagnia nella provincia, in cui hanno l'ordinaria loro residenza, dovranno eseguire quelle ispezioni e riviste straordinarie, che nell'interesse del servizio e della disciplina reputeranno necessarie, o che dal prefetto della provincia saranno loro ordinate.

Le ispezioni e riviste straordinarie nelle sezioni, brigate e sottobrigate esistenti nelle altre provincie comprese nella loro giurisdizione, dovranno essere autorizzate dal Ministero, sia in seguito a richiesta dei prefetti, sia in seguito a proposta motivata dagli stessi comandanti di compagnia.

Art. 161 (Ispezioni e riviste straordinarie dei marescialli e dei brigadieri). — I comandanti di sezione e i comandanti di brigata dovranno eseguire ispezioni e riviste straordinarie ai loro dipendenti tutte le volte che lo crederanno necessario nell'interesse del servizio e della disciplina, o che saranno ordinate dal prefetto o dall'autorità politica del circondario, dalla quale immediatamente dipendono.

Art. 162 (Come si praticano le ispezioni e riviste ordinarie). — I comandanti di compagnia, di sezione e di brigata nelle ispezioni e riviste ordinarie dovranno constatare:

1° Lo stato e la tenuta degli uomini e dei cavalli, nonchè degli oggetti di armamento, di vestiario, di piccolo corredo e di bardatura;

2° Se vi siano agenti distratti in servizi particolari, o in altri estranei all'istituzione del corpo;

3° Come sia disposto e proceda il servizio e la disciplina; se i graduati o le guardie compiano esattamente il loro dovere, e se colla loro condotta diano luogo a reclami o ad osservazioni;

4° Se siano provvisti dei registri prescritti dal regolamento, e se questi siano tenuti in ordine e al corrente.

Sul risultato dell'ispezione e della rivista stenderanno rapporto, unendovi il prospetto conforme al modulo n. 15. Nel rapporto faranno tutte quelle osservazioni e proposte che ravviseranno necessarie nell'interesse del miglior andamento del servizio e della disciplina.

Art. 163 (Come si praticano le ispezioni e riviste straordinarie). — Nelle ispezioni e riviste straordinarie dovranno anzitutto constatare i fatti e le circostanze che le hanno motivate, ed estenderanno poi sempre le loro verifiche a tutto quanto può interessare il servizio, la disciplina e la sicurezza pubblica.

Art. 164 (Rapporto dei comandanti di compagnia sulle ispezioni e riviste eseguite). — I comandanti di compagnia devono spedire i rapporti sui risultati delle ispezioni e riviste straordinarie eseguite d'ordine del Ministero, tanto ai prefetti delle provincie interessate, quanto in copia allo stesso Ministero.

Se invece si tratta di ispezioni e riviste straordinarie eseguite nella provincia in cui risiedono, d'ordine del prefetto dal quale immediatamente dipendono, ne riferiranno soltanto al prefetto medesimo.

Art. 165 (Rapporto dei marescialli e dei brigadieri sulle ispezioni e riviste eseguite). — I marescialli riferiscono ai prefetti delle provincie, in cui risiedono, il risultato delle ispezioni e riviste sì ordinarie che straordinarie eseguite nella intiera provincia, e rimettono ai medesimi il prospetto mensile, modulo numero 15.

I comandanti di brigata devono, a loro volta, trasmettere al maresciallo copia dei rapporti da essi compilati sulle ispezioni e riviste che avranno praticate, unendovi il progetto mensile sopraindicato.

Art. 166 (Rapporto al Ministero sulle ispezioni e riviste mensili). — Entro i primi cinque giorni di ogni mese i prefetti trasmetteranno al Ministero un esemplare del prospetto della rivista passata nel mese precedente agli agenti di pubblica sicurezza a cavallo nella loro provincia.

Capo IV. — *Ordini del giorno.*

Art. 167 (Rapporti dei graduati inferiori ai superiori sui fatti più gravi di pubblica sicurezza, sulle operazioni di servizio e sulle mancanze disciplinari dei loro sottoposti). — I comandanti di brigata nei circondari sono tenuti a mandare giornalmente ai comandanti di sezione un riassunto dei fatti più gravi ed importanti avvenuti nella loro giurisdizione nelle decorse 24 ore, e concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, non che delle più importanti operazioni di servizio compiute, segnalando gli agenti che in modo speciale si fossero distinti.

Dovranno ugualmente informarli di tutte le mancanze commesse contro la disciplina dai loro dipendenti.

Nelle provincie in cui risiede un comandante di compagnia questi rapporti gli saranno immediatamente comunicati a cura del comandante la sezione.

Art. 168 (Ordini del giorno e come debbono essere redatti e diramati). — I comandanti di compagnia, per la provincia in cui risiedono, e i marescialli comandanti di sezione nelle altre provincie dovranno trascrivere in apposito registro, giorno per giorno, i reati più gravi avvenuti, i cui autori non fossero ancora stati scoperti ed arrestati, colle generalità delle persone imputate e colla descrizione degli oggetti rubati e non ancora ricuperati, quando si tratta di reati contro le proprietà. Insisteranno altresì, con appositi ordini del giorno che dirameranno ai loro dipendenti, per incessanti e continuate indagini finchè non siensi ottenuti quei risultati che sono reclamati dagli interessi della giustizia.

Cogli stessi ordini del giorno daranno le istruzioni di servizio necessarie, e parteciperanno le operazioni, nelle quali gli agenti di loro dipendenza si fossero in modo speciale segnalati; gli encomi, le gratificazioni e le punizioni dai medesimi riportate; gli ordini di rintraccio e di arresto che saranno stati ad essi comunicati, e tutto quanto importa che sia fatto loro conoscere.

Questi ordini del giorno saranno trascritti nell'apposito registro di ciascuna sezione, brigata e sottobrigata, e saranno comunicati a tutti gli agenti che le compongono.

Capo V. — *Registri.*

Art. 169 (Registri che devono tenere i comandanti di compagnia). — I comandanti di compagnia dovranno tenere i seguenti registri:

1° Registro di protocollo (modulo 16) e apposita rubrica di tutti i rapporti e di tutti gli atti che ricevono e spediscono.

Le carte relative saranno poste in archivio e conservate in perfetto ordine;

2° Registro di matricola e di disciplina di tutti i graduati e guardie della provincia in cui risiedono (modulo 17);

3° Registro di composizione delle sezioni, brigate, sottobrigate e posti distaccati esistenti nelle provincie comprese nella giurisdizione della compagnia;

4. Registro degli ordini del giorno di cui all'art. 168;

5. L'elenco degli agenti in licenza, coll'indicazione della durata del congedo, del giorno della partenza e di quello del ritorno;

6. L'elenco degli agenti ricoverati nell'ospedale, colla data dell'ingresso e della sortita e la indicazione della natura della malattia.

Art. 170 (Registri da tenersi dai comandanti di sezione). — I comandanti di sezione nelle provincie in cui non risiedono comandanti di compagnia dovranno tenere tutti i registri indicati nel precedente articolo, colla sola differenza che il registro di composizione dev'essere limitato alla brigata, sottobrigata e posti distaccati della provincia.

Art. 171. Tutti i comandanti di sezione, nessuno eccettuato, dovranno avere:

1. Il registro degli ammoniti, pregiudicati, sorvegliati speciali, e persone sospette del circondario in cui risiedono (modulo 18);

2. Il registro degli esercenti pubblici autorizzati, ed esercenti nel proprio circondario (modulo 19);

3. Il registro dei latitanti, dei colpiti da mandato di cattura o da ordine di arresto, dei disertori e dei renitenti alla leva, e delle persone da rintracciarsi del rispettivo circondario (modulo 20).

Art. 172 (Registri che devono tenere i comandanti di brigata). — I comandanti di brigata dovranno tenere, limitatamente ai graduati e guardie di loro dipendenza, i registri indicati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 169, e tutti gli altri indicati all'articolo 171.

Art. 173 (Tenuta regolare dei registri prescritti). — I comandanti di compagnia per la provincia in cui risiedono, e i comandanti di sezione per le altre provincie, dovranno tenere bene ordinati e al corrente i registri matricolari e di disciplina, inscrivendovi tutti gli elogi, le gratificazioni e le punizioni.

Art. 174 (Notizie che devono fornire gli ufficiali di pubblica sicurezza). — I prefetti e le autorità politiche dei circondari da cui dipendono le sezioni, brigate e sottobrigate, devono far somministrare alle medesime, dai rispettivi uffici di pubblica sicurezza, non solo i dati necessari per la pronta ed esatta compilazione e tenuta dei registri prescritti, ma anche notizia delle variazioni che di mano in mano si andranno verificando.

Art. 175 (Spese per oggetti di cancelleria ed altre occorrenti per l'esecuzione del regolamento). — Ad eccezione degli stampati previsti dall'art. 138, tutte le spese di scrittoio, di cancelleria, di affitto di locali, e le altre che occorressero per la esecuzione del presente regolamento, saranno respettivamente a carico esclusivo dei comandanti di compagnia, di sezione e di brigata.

Sarà però accordata una indennità di spese di ufficio di lire 600 al comandante la compagnia di Palermo per la provvista dei registri di cui agli articoli 169, 170 e 171, occorrenti tanto al Comando della compagnia, che ai comandi delle sezioni comprese nella sua giurisdizione; di lire 400, per lo stesso oggetto, al comandante la compagnia di Catania, che provvederà ai registri suindicati anche pel comandante di Messina e per la sezione di questa provincia; e di lire 80 a ciascuno dei comandanti di brigata, pagabili a trimestri maturati dai prefetti delle rispettive provincie sui profitti realizzati, secondo il disposto dell'articolo 133.

PARTE IV.

Disciplina e punizioni.

Capo Unico.

Art. 176 (Norme da applicarsi). — Saranno applicabili agli agenti di pubblica sicurezza a cavallo le disposizioni portate dalla parte V del regolamento 27 ottobre 1880, riguardanti la disciplina e le punizioni delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, meno per quanto riguarda gli arresti in caserma, l'appello serale e il passaggio dei fondi al Comando delle compagnie di disciplina, di cui all'articolo 619 del regolamento medesimo, che rimane in tal parte abrogato, dovendosi per tutti gli agenti, tanto a piedi che a cavallo, osservare il disposto dell'articolo 103 del presente regolamento.

Art. 177 (Arresti in sala di disciplina e sospensione dallo stipendio). — Gli arresti in sala di disciplina saranno dalle guardie a cavallo scontati in apposito locale nel capoluogo del circondario.

La sospensione dello stipendio non può andare congiunta colla sospensione dell'indennità-cavalli, meno nei casi previsti dall'articolo 10 del presente regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 178 (Provvedimenti pei graduati del corpo). — Gli attuali comandanti del corpo delle guardie a cavallo potranno essere nominati comandanti di compagnia secondo il nuovo ruolo, purchè siano riconosciuti dal Ministero in possesso dei requisiti all'uopo necessari.

Gli attuali luogotenenti, quando siano dal Ministero riconosciuti in possesso dei necessari requisiti, potranno essere nominati marescialli, ed autorizzati a portare i distintivi del grado che prima avevano.

Potranno ugualmente dal Ministero essere confermati nel grado che occupano, o promossi al grado immediatamente superiore, i brigadieri, i sottobrigadieri e i caporali che cambiano il titolo in quello di appuntati.

Art. 179 (Abrogazione di antecedenti disposizioni). — È abolito il regolamento per le guardie di pubblica sicurezza a cavallo approvato con Regio decreto del 27 marzo 1877, n. 3752 (Serie 2ª), fatta eccezione di quanto è disposto dall'articolo 95 sul vincolo delle cauzioni per le pendenze relative agl'indenizzi per danni e furti.

È pure abolita qualunque altra disposizione contraria al presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno

Depretis.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *Pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Si notifica che a' termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0/0	667976	Congrega di Carità di Cassino (Caserta) rappresentata dal presidente *pro tempore*. . . . . L.	50 »	Firenze
»	50797	Parodi Federico fu Gerolamo, domiciliato in Genova (Annotata d'ipoteca). . . . . »	210 »	»
»	50214	Cappellania Morelli (Vincolata) . . . . »	35 »	»
»	578801 Solo certificato di usufrutto	Ralli Caterina fu Giacomo, moglie di Scarlato S. Maurogordato, domiciliata in Marsiglia (Francia) . . . . » *NB.* L'usufrutto della presente rendita spetta a Nicola Reina figlio della vivente Teresa Reina, minore sotto la curatela speciale di Luigi Lodigiani, domiciliato in Milano, fino a tutto giugno 1891.	695 »	»
»	578802 Solo certificato di usufrutto	Negroponte Paolo e Giacomo di Platone, domiciliati a Costantinopoli (Turchia), minori sotto l'amministrazione di detto loro padre . . . . » *NB.* L'usufrutto della presente rendita spetta a Nicola Reina figlio della vivente Teresa Reina, minore sotto la curatela speciale di Luigi Lodigiani, domiciliato in Milano, fino a tutto giugno 1891.	690 »	»
»	637129	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria in Rezzonico (Como) (Con avvertenza di affrancazione) . . . . . . »	5 »	»
»	44882	Chiesa campestre di Santa Maria in Cavagnolo (Torino) . . »	25 »	»
»	48853	Legato pio di messe ordinato dalla bo. m. di Elisabetta Martellucci da celebrarsi nella privata Cappella dell'Ospizio delle Donne in S. Maria degli Angeli in Roma (Vincolata) . . »	115 »	»
»	4674 Assegno provv.	Detto (Vincolata) . . . . »	0 70	»
»	61514	Spagnolo Michele fu Angelo, domiciliato in Carmiano (Terra d'Otranto) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	1015 »	»
»	54510	Canonicato Primiceriale nel Capitolo Cattedrale di Nicastro (Catanzaro) . . . . »	55 »	»
»	7030 Assegno provv.	Detto . . . . »	2 35	»
»	45610	Annunziata Maria Rosa fu Antonio, moglie di Alfonso d'Avino fu Paolo, domiciliata in Napoli (Annotata d'ipoteca) . . . »	75 »	»
»	31528	Salerni Tommaso fu Gaetano, domiciliato in Serrastretta (Annotata d'ipoteca) . . . . »	75 »	»
»	647004	Perillo Ciro, Carolina e Donato fu Carlo, minori sotto l'amministrazione della loro madre Fortunata Punzo, domiciliati in Napoli . . . . »	40 »	»
»	536 Assegno provv.	Canonicato di S. Apollinare nel Capitolo Cattedrale di Bova (Reggio Calabria) . . . . »	4 54	»
»	595359	Paladini Cristina fu Vincenzo, minore sotto l'amministrazione della madre Guarasci Sofia, domiciliata in Napoli . . . . . »	10 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0[0	643984	Paladini Cristina fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà di sua madre Guarasci Sofia, domiciliata in Napoli . . . L.	160 »	Firenze
»	647010	Detta . . . . »	5 »	»
»	636247	Rambaudi Luigia fu Giuseppe, moglie di Fascio Luigi, domiciliata a Torino . . . . »	1000 »	»
»	655371	La Villa Giuseppe fu Salvatore, domiciliato in Palermo (Annotata d'ipoteca) . . . . »	30 »	»
»	19166	Pignataro Antonio del vivente Gregorio, domiciliato in San Gregorio Magno (Annotata d'ipoteca) . . . . »	10 »	»
»	32305	Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista in Sillavengo (Novara) . . . . »	45 »	»
»	586445	Detta . . . . »	5 »	»
»	619495	Fabbriceria parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Sillavengo (Novara) . . . . »	50 »	»
»	631788	De Benedetti Samuele fu Israel, domiciliato in Torino (Con annotazione) . . . . »	100 »	»
»	631789	Detto (Con annotazione) . . . . »	100 »	»
»	583350	Debenedetti Clemente di Jacob, domiciliato in Alessandria (Con annotazione) . . . . »	2000 »	»
»	600522	Rosica Teseo fu Vincenzo, domiciliato in Ischia (Napoli) . . »	310 »	»
»	587605 Solo certificato di proprietà	Pessetti Domenico del fu Giovanni, domiciliato in Napoli . . » *NB.* L'usufrutto della presente rendita spetta, vita sua natural durante, a Filosa Luigi fu Gabriele, domiciliato in Napoli, ed è vincolato per suo patrimonio sacro.	215 »	»
»	72394	Cappellania Belloni alla Stella (Annotata) . . . . »	230 »	»
»	15079 Assegno provv.	Detta (Annotata) . . . . »	2 57	»
»	657227	Bindangoli-Bini Francesco fu Paolo Girolamo, domiciliato in Assisi (Perugia) (Con annotazione) . . . . »	85 »	»
»	641753	Catuogno Concetta di Salvatore, moglie di Orrico Michele di Biagio, domiciliata in Napoli (Con annotazione) . . . . . . »	850 »	»
»	641754	Detta (Con annotazione) . . . . »	550 »	»
»	107558	Cappellania 1ª, ordinata dal fu Camillo Conti ed eretta in Sª Maria in Campitelli in Roma (Vincolata) . . . . »	535 »	»
»	24327 Assegno provv.	Detta (Vincolata) . . . . »	2 50	»
»	74447	Collegio Romano dei Padri Gesuiti a Roma . . . . »	285 »	»
»	16008 Assegno provv.	Detto . . . . »	3 16	»
»	112641	Tedeschi Salomone fu Ghidiglia, domiciliato in Casale (Alessandria) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	150 »	»
»	579077	Tedeschi Salomone fu Ghidiglia, domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	150 »	»
»	663542	Detto (Annotata d'ipoteca) . . . . »	200 »	»
»	617137	Detto (Annotata d'ipoteca) . . . . »	200 »	»
»	671183	Comune d'Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) (Con avvertenza) . »	75 »	»
»	74362	Bonelli Stefano (Vincolata) . . . . »	55 »	»
»	664479	Dallegri Giuseppe Maria Camillo Domenico di Paolo, domiciliato in Alessandria . . . . »	150 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0[0	35956	Bertino Claudia fu Francesco, minore sotto l'amministrazione del tutore Bertino Giuseppe, suo zio, domiciliata in Alessandria L.	45 »	Firenze
»	76407	Cappella della Madonna SS^a del Rosario in S. Maria sopra Minerva in Roma (Vincolata) . . . . »	105 »	»
»	17098 Assegno provv.	Detta (Vincolata) . . . . »	2 98	»
»	65105	Cappellania laicale istituita da Francesco Caselli (Vincolata) . »	705 »	»
»	11249 Assegno provv.	Detta (Vincolata) . . . . »	4 50	»
»	578778	Chiesa di S. Angelo di Rocca Massima (Roma) (Vincolata) . . »	10 »	»
»	99183 Assegno provv.	Detta (Vincolata) . . . . »	1 90	»
»	573139	Bechis Lucia e Carola, Antonio Francesco e Pietro del vivente Felice, domiciliati in Torino, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre (Con avvertenza) . . . . »	40 »	»
»	600248	Macchiorlatto Giovanna fu Vincenzo, vedova di Servino Giuseppe, domiciliata in Torino (Annotata d'ipoteca) . . . . . . »	100 »	»
»	22120 Assegno provv.	Compagnia del SS. Sacramento in San Nicola in Carcere (Con annotazione) . . . . »	1 58	»
»	22121 Assegno provv.	Detta (Con annotazione) . . . . »	1 36	»
»	660066	Saraco Teresa fu Errico, nubile, domiciliata in Napoli . . . »	535 »	»
»	660068	Saraco Eugenio fu Enrico, minore sotto la legittima amministrazione di sua madre Isabella Tarantini, domiciliata in Napoli »	340 »	»
»	662002	Saraco Eugenio del fu Enrico, minore sotto la patria potestà della di lui madre signora Isabella Tarantini, domiciliato in Napoli	10 »	»
»	19050	De Filippo Antonio di Emiddio, domiciliato in Teramo, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre . . . . . . »	5 »	»
»	5023 Solo certificato di proprietà	Polidori Conte Augusto, Alberto ed Amalia del fu Conte Filippo, quest'ultima moglie del Conte Ettore Filose, eredi indivisi della fu Marchesa Clementina Algiati, rappresentati dal nominato Conte Augusto Polidori, domiciliati in Firenze . » *NB.* L'usufrutto della presente rendita spetta alla Contessa Luisa Serandrei vedova Polidori di lei vita naturale durante col diritto di riversibilità della rendita stessa a favore dei suddetti Eredi Proprietari.	2700 »	»
»	585497	Curti Vittore del fu Pietro, domiciliato in Varese (Como) (Annotata d'ipoteca). . . . . »	40 »	»
»	106512	Paturzo Maria fu Tobia moglie di Ermenegildo Castellano di Raffaele, domiciliata in Napoli (Con annotazione) . . . . . »	235 »	»
»	605585	Blengini Giuseppe di Agostino, domiciliato in Como (Annotata di ipoteca) . . . . »	30 »	»
»	608305	Detto (Annotata d'ipoteca) . . . . »	10 »	»
»	673146	Scazzola Zita del vivente Giovanni moglie di Berretta Ettore fu Carlo, domiciliata in Cantalupo (Alessandria) (Con annotazione) . . . . »	675 »	»
»	108587	Convento e Padri minori Conventuali di S. Pio di Genazzano (Roma) (Vincolata) . . . . »	1070 »	»
»	24407 Assegno provv.	Detto (Vincolato) . . . . »	2 74	»
»	585011	Rosazza-Marlero Alfredo, Ida, e Gemma fu Battista, domiciliati in Biella (Novara), minori sotto l'amministrazione della loro madre Crosa Rosa (Con annotazione) . . . . »	575 »	»

CAMERANO NATALE, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.

(Continua)

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0/0	15908	Magnetti Notaio Vittorio, del vivente Avvocato Giuseppe, domiciliato in San Maurizio (Torino) (Annotata d'ipoteca) . . L.	60 »	Firenze
»	666551	Borriello Vincenzo di Domenico, domiciliato in Napoli (Annotata d'ipoteca) . . . . »	10 »	»
»	67607	Cappella dell'Annunziata in San Lorenzo in Miranda in Roma (Con annotazione) . . . . »	95 »	»
»	106392	Detta (Con annotazione) . . . . »	5 »	»
»	115629	Viora D. Giovanni Battista fu Michele, domiciliato in Castiglione Torinese (Torino). . . . . »	40 »	»
»	56995	Terza Cappellania perpetua ordinata dal fu Don Angelo Tomassoni eretta nella Venerabile Chiesa di S. Maria in Vallicella in Roma nell'altare di S. Filippo Neri (Con annotazione) . »	600 »	»
»	8243 Assegno provv.	Detta (Con annotazione) . . . . »	2 »	»
»	111610	Canale Matteo di Antonio, domiciliato in Forni (Vicenza) (Annotata d'ipoteca). . . . . »	30 »	»
»	45994 / 228934	Milano Angela Maria di Raffaele, domiciliata in Napoli. . . »	125 »	Napoli
»	47459 / 230399	Confraternita della Santissima Concezione dei Turchini di Procida, rappresentata dal superiore *pro tempore* . . . . . . »	85 »	»
»	72514 / 255454	Rosica Teseo di Vincenzo, domiciliato in Napoli . . . . . »	40 »	»
»	104058 / 286998	Paterno Giovanni di Antonio, domiciliato in Rossano (Annotata d'ipoteca) . . . . »	80 »	»
»	153002 / 335942	Pugliese Alfonso di Giuseppe, domiciliato in Napoli (Annotata d'ipoteca) . . . . »	50 »	»
»	126395 / 309335	Rubino Filippo fu Francesco Saverio, domiciliato in Belvedere Marittimo (Vincolata) . . . . »	30 »	»
»	107005 / 289945 Solo certificato di proprietà	Schininà Giuseppe di Mario erede testamentario del fu Schininà Mario fu Vincenzo, minore, sotto l'amministrazione del detto suo padre e tutore, domiciliato in Napoli . . . . . . » *NB.* L'usufrutto di tale rendita spetta alla Signora Cataldo Teresa fu Pietro vedova Schininà durante la vita della stessa, salvo la riduzione in caso di restituzione della dote, domiciliata in Napoli.	7395 »	»
»	107007 / 289947 Solo certificato di proprietà	Detto . . . . » *NB.* L'usufrutto di tale rendita spetta al signor Martinez Raffaele fu Giuseppe vita durante dello stesso, giusta le due Deliberazioni del Tribunale Circondariale di Napoli del 23 e 27 Gennaio 1865, e Sentenza del Tribunale medesimo del 22 Febbraio stesso anno.	610 »	»
»	107009 / 289949 Solo certificato di proprietà	Detto . . . . » *NB.* L'usufrutto di tale rendita spetta a Battimelli Angiola fu Giuseppe vita durante della stessa, giusta le due Deliberazioni del Tribunale Circondariale di Napoli del 23 e 27 Gennaio 1865, e Sentenza del Tribunale medesimo del 22 Febbraio stesso anno.	765 »	»
»	107012 / 289952 Solo certificato di proprietà	Schininà Giuseppe, di Mario, erede testamentario del fu Schininà Mario fu Vincenzo, minore, sotto l'amministrazione del detto suo padre e tutore, domiciliato in Napoli . . . . . . » *NB.* L'usufrutto di tale rendita spetta al signor Pugliese Pasquale fu Vincenzo, vita durante dello stesso, giusta le due Deliberazioni del Tribunale Circondariale di Napoli del 23 e 27 gennaio 1865, e Sentenza del Tribunale medesimo del 22 febbraio stesso anno.	355 »	»
»	107013 / 289953 Solo certificato di proprietà	Detto . . . . » *NB.* L'usufrutto di tale rendita spetta a Cuneo Rosa fu Francesco, vita durante della stessa, giusta le due Deliberazioni del Tribunale Circondariale di Napoli del 23 e 27 gennaio 1865, e Sentenza del Tribunale medesimo del 22 febbraio stesso anno.	355 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0[0	107014 / 289954 Solo certificato di proprietà	Schininà Giuseppe di Mario, erede testamentario del fu Schininà Mario fu Vincenzo, minore, sotto l'amministrazione del detto suo padre e tutore, domiciliato in Napoli . . . . . . L. *NB.* L'usufrutto della presente rendita spetta al signor Cenicolo Gaetano fu Giuseppe, vita durante dello stesso, giusta le due Deliberazioni del Tribunale Circondariale di Napoli del 23 e 27 gennaio 1865, e Sentenza del Tribunale medesimo del 22 febbraio stesso anno.	355 »	Napoli
»	107015 / 289955 Solo certificato di proprietà	Detto . . . . » *NB.* L'usufrutto di tale rendita spetta a Relio Carlo fu Francesco, vita durante dello stesso, giusta le due Deliberazioni del Tribunale Circondariale di Napoli del 23 e 27 gennaio 1865, e Sentenza del Tribunale medesimo del 22 febbraio stesso anno.	150 »	»
»	131824 / 314764 Solo certificato di proprietà	Detto . . . . » *NB.* L'usufrutto della presente rendita spetta al signor Mottisanti Giambattista fu Giorgio, sua vita durante, giusta la Deliberazione del Tribunale Civile di Napoli del 23 gennaio 1866.	510 »	»
»	92015 / 274955	Bonadia Giovanna di A. G. P., sotto l'amministrazione di Giuseppe di Capua di lei marito e legittimo amministratore, domiciliata in Napoli (Annotata di vincolo dotale) . . . . »	30 »	»
»	160793 / 343733	Vivenzio Rosa di Salvatore, sotto l'amministrazione di Felice Porro, suo marito, domiciliata in Napoli (Con annotazione) »	425 »	»
»	16563 / 199503 Solo certificato di proprietà	Louis Elena fu Giusto, domiciliata in Napoli . . . . . . » *NB.* L'usufrutto di tale rendita spetta a Martin Elena fu Uberto, vita sua durante.	1535 »	»
»	152845 / 335785	Beneficio di Santa Maria del Castello in Lecce, rappresentato dal suo beneficiato *pro tempore* (Con avvertenza) . . . . . »	50 »	»
»	14503 / 361013	Comune di Carini, rappresentato dal Sindaco del tempo (Inalienabile) . . . . »	35 »	Palermo
»	10204 / 356714	Tamburello Antonino di Gaspare, domiciliato in Poggioreale (Annotata d'ipoteca) . . . . »	85 »	»
»	30483 / 376993	Faraone Giovanni di Rosario, domiciliato in Palermo (Annotata d'ipoteca) . . . . »	100 »	»
»	22333 / 368843	Fidecommissaria del Sacerdote Ignazio Mazzara in Modica, rappresentata dai Fidecommissari del tempo (Inalienabile) . . . »	115 »	»
»	11190 / 357700	Mantegna Giuseppe fu Benedetto, domiciliato in Palermo . . »	190 »	»
»	36862 / 383372	Cappella del SS. Crocifisso dentro la Cattedrale Chiesa di Catania, rappresentata dai componenti del tempo di quella Congregazione di Carità . . . . »	5 »	»
»	17670 / 364180	Lionti Antonino fu Serafino, domiciliato in Mazzarino . . . »	20 »	»
»	690712	Patricolo Alfonso fu Michele, domiciliato in Palermo . . . »	5 »	Roma
»	692019	Detto . . . . »	10 »	»
»	692886	Detto . . . . »	10 »	»
»	693490	Detto . . . . »	10 »	»
»	676686	Riggio Calogero fu Francesco, domiciliato in Palermo (Annotata d'ipoteca) . . . . »	150 »	»
»	687449	Poggio Giuseppe del vivente Domenico, domiciliato in Alessandria (Con annotazione) . . . . »	2000 »	»
»	680461	Minervini Arturo di Orazio, minore, sotto l'amministrazione di detto suo padre, domiciliato a Porto Maurizio (Con annotazione) . . . . »	600 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0/0	696057	Magliocco Carlo e Rodrigo fu Gaetano, minori, sotto la patria potestà della madre Lo Porto Serafina vedova Magliocco, e la curatela speciale testamentaria del fratello Diego Magliocco, domiciliati in Palermo . . . . L.	4575 »	Roma
»	696061	Magliocco Diego fu Gaetano, domiciliato in Palermo (Annotata d'ipoteca) . . . . »	70 »	»
»	679683	Chiabrera Pietro fu Pio, domiciliato in Rivalta Bormida (Alessandria) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	150 »	»
»	48211 / 443511	Ravotti Giuseppe, fu Giuseppe Maria, domiciliato in Torino . »	50 »	Torino
»	95035 / 490335	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Sillavengo (Novara) . . . . »	70 »	»
»	121919 / 517219	Chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Giovanni Evangelista in Sillavengo (Novara) . . . . »	10 »	»
»	34142 / 429442	Barozzi Tommaso del vivente Lorenzo, domiciliato in Alessandria (Con annotazione) . . . . »	50 »	»
»	48030 / 443330	Fondazione di Giustiniano Galeazzo fu Brizio in Genova per distribuzione ai poveri (Con annotazione) . . . . »	80 »	»
»	79241 / 474541	Detta (Con annotazione) . . . . »	5 »	»
»	45203 / 440503	Marengo Giovanni fu Domenico, domiciliato in Carignano (Con annotazione) . . . . »	25 »	»
»	75072 / 470372	Collegio di S. Giovanni Battista nel Priorato di S. Gilles in Arles (Francia) per la fondazione del Reverendo Carlo Almondo di Ripanaldo, amministrato dai Fabbricieri *pro tempore* della Chiesa Parrocchiale di S. Giglio in Arles (Con avvertenza) »	160 »	»
»	21013 / 416313	Tedeschi Salomone fu Ghidiglia, domiciliato in Bologna (Annotata d'ipoteca) . . . . »	60 »	»
»	59714 / 455014	Chiesa Parrocchiale di N.ª Signora Assunta in Redabue (Alessandria) . . . . »	50 »	»
»	129824 / 525124	Beneficio Parrocchiale di Redabue sotto il titolo della Beata Vergine Assunta (Alessandria) (Con avvertenza) . . . . »	80 »	»
»	135647 / 530947	Beneficio parrocchiale di Redabue frazione del comune di Masio (Alessandria) (Con avvertenza) . . . . »	15 »	»
»	110036 / 505336	Chiabrera Pietro fu Pio, domiciliato in Rivalta Bormida (Annotata d'ipoteca) . . . . »	15 »	»
»	56676 / 451976	Devecchi Giuseppe fu Nicolao, domiciliato in Bergamasco, provincia d'Acqui (Annotata d'ipoteca) . . . . »	60 »	»
»	98586 / 493886	Signorile Giuseppina nata Devecchi fu Antonio, domiciliata in Alessandria (Con annotazione) . . . . »	1220 »	»
»	52329 / 447629	Beneficio di S.ª Maria di Soleggio in Sannazzaro (Lomellina) . »	30 »	»
»	64744 / 460044	Detto . . . . »	5 »	»
»	52330 / 447630	Aventi diritto alla dote del Beneficio sotto il titolo di S.ª Maria di Soleggio di Sannazzaro (Lomellina) a termini degli articoli 4, 21 e 22 della legge 29 maggio 1855 . . . . »	90 »	»
»	64745 / 460045	Detti . . . . »	5 »	»
»	137112 / 532412	Fondazione di Quarterone Pietro fu Filippo e di Antonio Lancedelli per celebrazione di messe nella Chiesa di S. Gerolamo della Carità ossia della Provvidenza in Genova (Con avvertenza) . . . . »	90 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0[0	115730 / 511030	Viora Don Giovanni Battista fu Michele, domiciliato in Castiglione Torinese . . . . L.	45 »	Torino
»	140034 / 535334	Viora Sacerdote Giovanni Battista fu Michele, domiciliato in Castiglione Torinese . . . . »	25 »	»
Consolidato Romano 5 p. 0[0	Iscr.ne N° 6206 / Cert.to N° 5335	Vivaldi Francesco (Vincolata) . . . . Scudi	47 54	Roma
»	Iscr.ne N° 13305 / Cert.to N°	Cappellania Tucci eretta in Magliano (Vincolata) . . . . . . »	8 83	»
»	Iscr.ne N° 8569 / Cert.to N° 6732	Archiconfraternita di S. Spirito . . . . »	8 86 5	»
Prestito Pontificio 1860-64 5 p. 0/0	284	Massa dei Beneficiati nella Chiesa di Santa Maria del Trivio in Velletri . . . . L.	50 »	»

Roma, 30 ottobre 1881.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
FERRERO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

PROSPETTO dei prodotti lordi delle ferrovie nel mese di novembre dell'anno 1881, in confronto con quelli del corrispondente mese del 1880.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI —

PRODOTTI DELLE FERROVIE

PROSPETTO *dei prodotti lordi del mese di novembre* 1881, *in*

MESE DI NOVEMBRE	FERROVIE di proprietà dello Stato		FERROVIE di diverse Società esercitate dallo Stato		ROMANE		MERIDIONALI	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 30 novembre . . . . Ch.	3959	3857	957	957	1708	1708	1466	1452
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 nov. »	3915	3796	935	935	1682	1682	1454	1450
PRODOTTI (dedotte le tasse erariali).								
Viaggiatori. . . . . L.	3,271,677	3,341,192	536,355	554,850	1,315,106	1,293,702	847,618	966,002
Bagagli. . . . . »	155,447	157,460	17,266	17,564	73,096	72,571	24,363	33,513
Merci a grande velocità . . »	881,304	889,428	156,578	164,701	258,260	267,408	253,505	251,993
Merci a piccola velocità . »	4,647,316	4,385,414	830,426	795,241	1,095,997	1,103,347	880,882	1,150,316
Introiti diversi. . . . . . . »	18,751	13,253	»	»	10,367	10,389	30,969	19,717
TOTALI . . . . L.	8,974,495	8,786,747	1,540,625	1,532,356	2,752,826	2,747,417	2,037,337	2,421,541
Mesi antecedenti. . . . . . »	89,249,090	82,693,759	14,956,768	14,385,423	26,773,609	25,080,945	20,454,222	19,815,190
TOTALI dal 1° gennaio al 30 novembre . . . . L.	98,223,585	91,480,506	16,497,393	15,917,779	29,526,435	27,828,362	22,491,559	22,236,731
Differenze nel 1881.								
Mese di novembre . . . . L.	+ 187,748		+ 8,269		+ 5,409		— 384,204	
Dal 1° gennaio al 30 nov. L.	+ 6,743,079		+ 579,614		+ 1,698,073		+ 254,828	
Prodotto chilometrico								
Del mese di novembre . . L.	2,277	2,290	1,647	1,638	1,636	1,633	1,391	1,670
Dal 1° gennaio al 30 nov. »	25,089	24,099	17,644	17,024	17,554	16,544	15,468	15,335
Differenze nel 1881.								
Mese di novembre . . . . L.	— 13		+ 9		+ 3		— 279	
Dal 1° gennaio al 30 nov. L.	+ 990		+ 620		+ 1,010		+ 133	

PRODOTTI LORDI

FERROVIE DI

Esercitate dall'Amministrazione

MESE DI NOVEMBRE	RETE DEL PIEMONTE (1)		RETE DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE (2)		RETE VENETA (3)		LINEE TOSCANE-LIGURI	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 30 novembre . . . . Ch.	703	703	828	828	622	622	431	431
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 nov. »	703	703	819	819	622	622	431	431
PRODOTTI								
Viaggiatori. . . . . L.	841,207	876,131	964,177	1,009,090	488,507	508,677	513,370	535,370
Bagagli. . . . . »	44,180	44,683	42,160	42,658	24,348	24,398	32,331	34,197
Merci a grande velocità . . »	267,520	265,964	298,483	303,051	111,734	112,495	135,928	138,583
Merci a piccola velocità . . »	1,546,971	1,482,207	1,269,518	1,216,379	787,845	754,840	533,420	511,056
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALI . . . . L.	2,699,878	2,668,985	2,574,338	2,571,178	1,412,434	1,400,410	1,215,049	1,219,206
Mesi antecedenti. . . . . . »	26,892,503	25,340,068	25,641,352	23,997,637	14,095,012	13,249,374	12,958,764	12,218,257
TOTALI dal 1° gennaio al 30 novembre. . . . . L.	29,592,381	28,009,053	28,215,690	26,568,815	15,507,446	14,649,784	14,173,813	13,437,463
Differenze nel 1881.								
Mese di novembre . . . . L.	+ 30,893		+ 3,160		+ 12,024		— 4,157	
Dal 1° gennaio al 30 nov. L.	+ 1,583,328		+ 1,646,875		+ 857,662		+ 736,350	
Prodotto chilometrico								
Del mese di novembre . L.	3,840	3,796	3,143	3,139	2,270	2,251	2,819	2,828
Dal 1° gennaio al 30 nov. . »	42,094	39,842	34,451	32,440	24,931	23,552	32,885	31,177
Differenze nel 1881.								
Mese di novembre . . . . L.	+ 44		+ 4		+ 19		— 9	
Dal 1° gennaio al 30 nov. L.	+ 2,252		+ 2,011		+ 1,379		+ 1,708	

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE.

— 1881 — MESE DI NOVEMBRE.

confronto con quelli del corrispondente mese del 1880.

VENETE		SARDE		SICULA OCCIDENTALE		DIVERSE		TOTALE GENERALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
140 137	140 137	389 384	334 278	188 162	121 58	143 140	143 138	8950 8809	8712 8474
48,583 844 6,682 43,683 850	58,460 1,323 6,997 41,282 1,894	74,760 2,629 7,955 45,831 2,375	75,701 2,198 7,390 35,435 2,065	72,657 2,292 4,248 19,879 655	42,192 1,004 1,299 7,702 »	98,680 877 3,485 25,142 2,645	99,781 903 2,886 27,541 3,559	6,265,436 276,814 1,572,017 7,589,156 66,612	6,431,883 286,536 1,592,102 7,546,278 50,877
100,642 842,759	109,956 914,403	133,550 1,225,452	122,789 1,004,131	99,731 843,088	52,197 212,944	130,829 1,506,813	134,673 1,348,567	15,770,035 155,851,801	15,907,676 145,455,362
943,401	1,024,359	1,359,002	1,126,920	942,819	265,141	1,637,642	1,483,240	171,621,836	161,363,038
— 9,314		+ 10,761		+ 47,534		— 3,844		— 137,641	
— 80,958		+ 232,082		+ 677,678		+ 154,402		+ 10,258,798	
734 6,886	802 7,477	343 3,539	367 4,053	530 5,819	431 4,571	934 11,697	961 10,748	1,776 19,482	1,842 19,042
— 68		— 24		+ 99		— 27		— 66	
— 591		— 514		+ 1,243		+ 949		+ 440	

(dedotte le tasse erariali)

PROPRIETÀ DELLO STATO

Governativa				Esercitate dalla Società delle strade ferrate Meridionali						TOTALE GENERALE	
LINEA NOVARA-GOZZANO		TOTALE		RETE CALABRESE		RETE SICULA		TOTALE			
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
36 36	36 36	2620 2611	2620 2611	743 742	696 683	596 562	541 502	1339 1304	1237 1185	3959 3915	3857 3796
9,105 266 2,249 15,211 »	9,494 271 2,174 14,566 »	2,816,366 143,285 815,914 4,152,965 »	2,938,762 146,207 822,267 3,979,048 »	194,504 6,453 36,468 164,505 14,037	143,126 4,888 38,568 85,933 8,320	260,807 5,709 28,922 329,846 4,714	259,304 6,365 28,593 320,433 4,933	455,311 12,162 65,390 494,351 18,751	402,430 11,253 67,161 406,366 13,253	3,271,677 155,447 881,304 4,647,316 18,751	3,341,192 157,460 889,428 4,385,414 13,253
26,831 279,982	26,505 260,545	7,928,530 79,867,613	7,886,284 75,065,881	415,967 3,384,303	280,835 2,467,352	629,998 5,997,174	619,628 5,160,526	1,045,965 9,381,477	900,463 7,627,878	8,974,495 89,249,090	8,786,747 82,693,759
306,813	287,050	87,796,143	82,952,165	3,800,270	2,748,187	6,627,172	5,780,154	10,427,442	8,528,341	98,223,585	91,480,506
+ 326		+ 42,246		+ 135,132		+ 10,370		+ 145,502		+ 187,748	
+ 19,763		+ 4,843,978		+ 1,052,083		+ 847,018		+ 1,899,101		+ 6,743,079	
745 8,522	736 7,973	3,036 33,625	3,020 31,770	559 5,121	403 4,023	1,073 11,792	1,169 11,514	786 7,996	734 7,196	2,277 25,089	2,290 24,099
+ 9		+ 16		+ 156		— 96		+ 52		— 13	
+ 549		+ 1,855		+ 1,098		+ 278		+ 800		+ 990	

FERROVIE ESERCITATE

Linee di cui lo Stato è comproprietario

MESE DI NOVEMBRE	TORINO-CUNEO-SALUZZO		NOVI-ALESSANDRIA-PIACENZA		MONFERRATO (4)	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 30 nov. Ch.	103	103	116	116	192	192
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 novembre . . . . »	103	103	116	116	192	192
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	100,899	105,712	87,940	91,837	78,900	81,787
Bagagli . . . . »	2,419	2,479	4,441	4,541	1,574	1,614
Merci a grande velocità . . . . . . »	20,834	22,683	45,271	49,474	19,429	21,390
Merci a piccola velocità . . . . . . »	86,921	83,280	278,547	266,881	78,891	75,587
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»
Totali . . . L.	210,983	214,154	416,199	412,733	178,794	180,378
Mesi antecedenti . . . . »	1,940,846	2,016,667	3,953,955	3,705,707	1,817,827	1,800,138
Totali dal 1° gennaio al 30 nov. L.	2,151,829	2,230,821	4,370,154	4,118,440	1,996,621	1,980,516
Differenze nel 1881.						
Mese di novembre . . . . L.	— 3,171		+ 3,466		— 1,584	
Dal 1° gennaio al 30 novembre . L.	— 78,992		+ 251,714		+ 16,105	
Prodotto chilometrico						
Del mese di novembre . . . . . . L.	2,048	2,079	3,587	3,558	931	939
Dal 1° gennaio al 30 novembre . . »	20,891	21,658	37,673	35,503	10,399	10,315
Differenze nel 1881.						
Mese di novembre . . . . L.	— 31		+ 29		— 8	
Dal 1° gennaio al 30 novembre . L.	— 767		+ 2,170		+ 84	

FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE

RETE DEL TERRITORIO ROMANO

MESE DI NOVEMBRE	LINEE con garanzia di prodotto netto		LINEE senza garanzia		TOTALE	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 30 nov. Ch.	202	202	131	131	333	333
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 novembre . . . . »	188	188	131	131	319	319
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	253,579	250,360	86,902	85,510	340,481	335,870
Bagagli . . . . »	13,788	13,372	7,071	6,707	20,859	20,079
Merci a grande velocità . . . . . . »	48,591	47,846	16,005	16,606	64,596	64,452
Merci a piccola velocità . . . . . . »	166,325	160,316	100,891	102,340	267,216	271,656
Introiti diversi . . . . »	2,704	2,721	315	306	3,019	3,027
Totali . . . . L.	484,987	483,615	211,184	211,469	696,171	695,084
Mesi antecedenti . . . . »	4,733,499	4,442,537	2,207,780	2,058,928	6,941,279	6,501,465
Totali dal 1° gennaio al 30 nov. L.	5,218,486	4,926,152	2,418,964	2,270,397	7,637,450	7,196,549
Differenze nel 1881.						
Mese di novembre . . . . L.	+ 1,372		— 285		+ 1,087	
Dal 1° gennaio al 30 novembre . L.	+ 292,334		+ 148,567		+ 440,901	
Prodotto chilometrico						
Del mese di novembre . . . . . L.	2,579	2,572	1,612	1,614	2,182	2,178
Dal 1° gennaio al 30 novembre . . »	27,757	26,202	18,465	17,331	23,941	22,559
Differenze nel 1881.						
Mese di novembre . . . . L.	+ 7		— 2		+ 4	
Dal 1° gennaio al 30 novembre . L.	+ 1,555		+ 1,134		+ 1,382	

DALLA AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA

VIGEVANO-MILANO		Linee di altre Società con garanzia di prodotto lordo — VOGHERA-PAVIA-BRESCIA		CREMONA-MANTOVA		LINEE appartenenti a diverse Società (5)		TOTALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
39 39	39 39	149 129	149 129	63 61	63 61	295 295	295 295	957 935	957 935
42,716 1,816 7,791 39,678 »	44,478 1,866 8,705 38,018 »	46,498 1,409 18,505 106,040 »	48,225 1,434 18,030 101,600 »	19,788 810 9,502 76,022 »	19,840 815 9,440 72,837 »	159,704 4,797 35,246 164,327 »	162,971 4,815 34,939 157,038 »	536,355 17,266 156,578 830,426 »	554,850 17,564 164,701 795,241 »
92,001 1,024,456	93,067 903,662	172,452 1,688,182	169,279 1,586,238	106,122 887,812	102,932 845,426	364,074 3,643,690	359,813 3,527,585	1,540,625 14,956,768	1,532,356 14,385,423
1,116,457	996,729	1,860,634	1,755,517	993,934	948,358	4,007,764	3,887,398	16,497,393	15,917,779
— 1,066		+ 3,173		+ 3,190		+ 4,261		+ 8,269	
+ 119,728		+ 105,117		+ 45,576		+ 120,366		+ 579,614	
2,359 28,627	2,386 25,557	1,336 14,423	1,312 13,608	1,739 16,294	1,687 15,546	1,234 13,585	1,219 13,177	1,647 17,644	1,638 17,024
— 27		+ 24		+ 52		+ 15		+ 9	
+ 3,070		+ 815		+ 748		+ 408		+ 620	

ROMANE (distinte secondo le diverse nature di sovvenzioni e garanzie di prodotto)

ANTICA RETE con sovvenzione chilometrica		TOTALE DELLE LINEE CONCESSE ALLA SOCIETÀ		LINEE esercitate per conto di diversi concessionari (senza garan.) (6)		TOTALE GENERALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
1320 1308	1320 1308	1653 1627	1653 1627	55 55	55 55	1708 1682	1708 1682
942,337 50,294 186,354 801,762 7,197	925,649 50,387 196,257 803,788 7,204	1,282,818 71,153 250,950 1,068,978 10,216	1,261,519 70,466 260,709 1,075,444 10,231	32,288 1,943 7,310 27,019 151	32,183 2,105 6,699 27,903 158	1,315,106 73,096 258,260 1,095,997 10,367	1,293,702 72,571 267,408 1,103,347 10,389
1,987,944 19,220,953	1,983,285 18,010,455	2,684,115 26,162,232	2,678,369 24,511,920	68,711 611,377	69,048 569,025	2,752,826 26,773,609	2,747,417 25,080,945
21,208,897	19,993,740	28,846,347	27,190,289	680,088	638,073	29,526,435	27,828,362
+ 4,659		+ 5,746		— 337		+ 5,409	
+ 1,215,157		+ 1,656,058		+ 42,015		+ 1,698,073	
1,519 16,214	1,516 15,285	1,649 17,729	1,646 16,711	1,249 12,365	1,255 11,601	1,636 17,554	1,633 16,544
+ 3		+ 3		— 6		+ 3	
+ 929		+ 1,018		+ 764		+ 1,010	

MESE DI NOVEMBRE	FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE MERIDIONALI (distinte secondo le diverse nature di sovvenzione)					
	RETE ADRIATICO-TIRRENA (con sovvenz. chilomet.)		LINEA FOGGIA-CANDELA (con sovvenzione fissa)		TOTALE	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 30 nov. Ch.	1427	1413	39	39	1466	1452
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 novembre . . . . »	1415	1411	39	39	1454	1450
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	843,457	961,608	4,161	4,394	847,618	966,002
Bagagli . . . . »	24,320	33,453	43	60	24,363	33,513
Merci a grande velocità . . . . . . »	252,783	251,165	722	828	253,505	251,993
Merci a piccola velocità . . . . . . »	879,089	1,146,379	1,793	3,937	880,882	1,150,316
Introiti diversi . . . . »	30,845	19,512	124	205	30,969	19,717
Totali . . . L.	2,030,494	2,412,117	6,843	9,424	2,037,337	2,421,541
Mesi antecedenti . . . . »	20,375,348	19,742,559	78,874	72,631	20,454,222	19,815,190
Totali dal 1° gennaio al 30 nov. L.	22,405,842	22,154,676	85,717	82,055	22,491,559	22,236,731
Differenze nel 1881.						
Mese di novembre . . . . L.	— 381,623		— 2,581		— 384,204	
Dal 1° gennaio al 30 novembre . L.	+ 251,166		+ 3,662		+ 254,828	
Prodotto chilometrico						
Del mese di novembre . . . . . . L.	1,424	1,709	175	241	1,391	1,670
Dal 1° gennaio al 30 novembre . . »	15,834	15,701	2,197	2,103	15,468	15,335
Differenze nel 1881.						
Mese di novembre . . . . L.	— 285		— 66		— 279	
Dal 1° gennaio al 30 novembre . L.	+ 133		+ 94		+ 133	

MESE DI NOVEMBRE	PRODOTTI LORDI — FERROVIE					
	TORINO-LANZO		TORINO-RIVOLI		SETTIMO-RIVAROLO	
	1881	1880	1881	1880	1881	1880
Lunghezza assoluta al 30 nov. Ch.	32	32	12	12	23	23
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 30 novembre . . . . »	32	32	12	12	23	23
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	27,498	27,751	12,136	12,435	8,364	9,010
Bagagli . . . . »	262	339	22	26	97	107
Merci a grande velocità . . . . . . »	1,210	1,323	78	65	»	»
Merci a piccola velocità . . . . . . »	8,046	8,416	510	424	3,033	3,845
Introiti diversi . . . . »	1,935	2,684	233	194	»	»
Totali . . . L.	38,951	40,513	12,979	13,144	11,494	12,962
Mesi antecedenti . . . . »	431,304	408,165	135,158	135,094	125,058	123,050
Totali dal 1° gennaio al 30 nov. L.	470,255	448,678	148,137	148,238	136,552	136,012
Differenze nel 1881.						
Mese di novembre . . . . L.	— 1,562		— 167		— 1,468	
Dal 1° gennaio al 30 novembre . L.	+ 21,577		— 101		+ 540	
Prodotto chilometrico						
Del mese di novembre . . . . . L.	1,217	1,266	1,081	1,095	499	563
Dal 1° gennaio al 30 novembre . . »	14,695	14,021	12,344	12,353	5,937	5,913
Differenze nel 1881.						
Mese di novembre . . . . L.	— 49		— 14		— 64	
Dal 1° gennaio al 30 novembre . L.	+ 674		— 9		+ 24	

FERROVIE CONCESSE AL CONSORZIO INTERPROVINCIALE VENETO

VICENZA-THIENE-SCHIO (senza garanzia)		VICENZA-TREVISO (senza garanzia)		PADOVA-BASSANO (senza garanzia)		TOTALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
32	32	60	60	48	48	140	140
30	30	60	60	47	47	137	137
9,975	10,861	19,931	29,771	18,677	17,828	48,583	58,460
118	158	362	824	364	341	844	1,323
1,156	1,182	2.098	3,488	3,428	2,327	6,682	6,997
12,114	9,570	25,866	27,837	5,703	3,875	43,683	41,282
350	694	250	751	250	449	850	1,894
23,713	22,465	48,507	62,671	28,422	24,820	100,642	109,956
201,561	189,147	395,332	479,224	245,866	246,032	842,759	914,403
225,274	211,612	443,839	541,895	274,288	270,852	943,401	1,024,359
+ 1,248		— 14,164		+ 3,602		— 9,314	
+ 13,662		— 98,056		+ 3,436		— 80,958	
790	748	808	1,044	604	528	734	802
7,509	7,053	7,397	9,031	5,835	5,762	6,886	7,477
+ 42		— 236		+ 76		— 68	
+ 456		— 1,634		+ 73		— 591	

(dedotte le tasse erariali).

DIVERSE

MILANO-SARONNO-ERBA		CONEGLIANO-VITTORIO				TOTALE	
1881	1880	1881	1880	1881	1880	1881	1880
62	62	14	14	»	»	143	143
62	60	11	11	»	»	140	138
45,935	46,653	4,747	3,935	»	»	98,680	99,784
356	308	140	123	»	»	877	903
1,742	921	455	577	»	»	3,485	2,886
9,459	6,183	4,094	8,673	»	»	25,142	27,541
262	326	215	355	»	»	2,645	3,559
57,754	54,391	9,651	13,663	»	»	130,829	134,673
725,080	595,176	90,213	87,082	»	»	1,506,813	1,348,567
782,834	649,567	99,864	100,745	»	»	1,637,642	1,483,240
+ 3,363		— 4,012		»		— 3,844	
+ 133,267		— 881		»		+ 154,402	
931	877	877	1,242	»	»	934	961
12,626	10,826	9,078	9,158	»	»	11,697	10,748
+ 54		— 365		»		— 27	
+ 1,800		— 80		»		+ 949	

ANNOTAZIONI

(1) Linee: Torino-Genova, Valenza-Vercelli, Torino-Ticino, Alessandria-Arona, Torino-Susa, Bussoleno-Confine francese, Mondovì-Bastia, Troffarello-Chieri, Savona-Acqui-Bra — (2) Linee: Ticino-Milano, Milano-Antico confine Veneto, Milano-Camerlata-Chiasso, Rho-Sesto Calende-Arona, Milano-Piacenza, Milano-Pavia, Treviglio-Cremona, Bergamo-Lecco, Gallarate-Varese, Piacenza-Bologna, Bologna-Pontelagoscuro, Bologna-Pistoia, Treviglio-Rovato — (3) Linee: Venezia-Confine Lombardo, Mestre-Confine Illirico, Udine-Pontebba, Verona-Mantova, Padova-Pontelagoscuro, Verona-Confine Tirolese, Legnago-Rovigo-Adria, Dossobuono-Legnago — (4) Linee: Cavallermaggiore-Alessandria, Castagnole-Asti-Mortara — (5) Linee: Torino-Pinerolo, Mortara-Vigevano, Acqui-Alessandria, Chivasso-Ivrea, Santhià-Biella, Torreberetti-Pavia, Mantova-Modena, Monza-Calolzio, Palazzolo-Paratico — (6) Linee: Terontola-Chiusi, Pisa-Colle Salvetti, Ponte Galera-Fiumicino.

I prodotti sono desunti dai conti presentati dalle Amministrazioni ferroviarie, e in questi non sono compresi tutti i proventi fuori traffico.

Pei mesi antecedenti i prodotti vengono esposti colle nuove cifre risultanti dalle rettificazioni che le Amministrazioni ferroviarie hanno introdotte nelle rispettive contabilità.

Le lunghezze assolute comprendono i seguenti tratti comuni a due linee, dei quali non è tenuto conto nella lunghezza media di esercizio.

FERROVIE DELLO STATO	Rete della Lombardia e dell'Italia centr. Ch.	9	18
	Rete Calabro-Sicula »	9	
FERROVIE DI DIVERSE SOCIETÀ PRIVATE	Linea Voghera-Pavia-Brescia »	20	22
	» Cremona-Mantova »	2	
FERROVIE ROMANE	Antica Rete »	12	26
	Rete del Territorio Romano »	14	
FERROVIE MERIDIONALI	Rete Adriatico-Tirrena »	2	2
FERROVIE VENETE	Linea Vicenza-Thiene-Schio »	2	3
	Linea Padova-Bassano »	1	
FERROVIA CONEGLIANO-VITTORIO	Linea Conegliano-Vittorio »	3	3
	Totale chilometri		74

Si avverte che i prodotti chilometrici sono determinati in base alle lunghezze medie delle linee, tenuto conto dei giorni di effettivo esercizio.

Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea aperti all'esercizio dal 1° gennaio al 30 novembre 1881.

INDICAZIONE DELLE RETI di cui fanno parte	INDICAZIONE DELLE LINEE o dei tronchi di linee	DATA dell'apertura all'esercizio		Lunghezza Chilometri
Ferrovie dello Stato — Rete Sicula	Favarotta-Licata	Febbraio	24	19 »
	Roccapalumba-Magazzinazzo	Giugno	5	19 »
	Magazzinazzo-Marianopoli	Settembre	15	17 »
Ferrovie dello Stato — Rete Calabrese	Reggio Stazione-Reggio Porto	Marzo	15	3 »
Sicula Occidentale	Partinico-Castellammare del Golfo	Id.	1°	20 »
	Castellammare del Golfo-Castelvetrano	Giugno	5	48 »
Sarde	Monti-Terranova	Marzo	15	22 »
Meridionali — Rete Adriatico-Tirrena	Benevento-Pietralcina	Settembre	1°	14 »
		Totale		162 »

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie:*

Con deliberazione del 25 maggio 1881:

Craveri Rosa, vedova di Roasio Carlo, indennità lire 3400.
De Sanctis comm. Francesco, Ministro dell'Istruzione Pubblica, lire 8000.
Mignogna Polidoro, cancelliere, lire 960.
Poli Rosa e Giuseppe, orfani di Paolo, lire 137 78.
La Cava Serafina, vedova di Durante Gabriele, lire 1024 66.
Lazzeri Pietro, maresciallo d'alloggio di S. P., lire 600.
Serventi cav. Giovanni, direttore nell'Amministrazione delle carceri, lire 3500.
Quadrini Francesco, guardiano carcerario, lire 609.
Gianatti Giovanni, ragioniere, lire 2800.
Rocco Mª Grazia, vedova di Giovanni Croce, lire 150.
Esposito Mª Sofia, orfana di Salvatore, lire 150.
Ballardinelli Pietro, cannoniere, lire 533 33.
Vailati Angela, vedova di Zucchelli Daniele, lire 160.
Rossi Gio. Battista, guardiano carcerario, indennità lire 1437.
Stella ing. Giovanni, professore di Istituto tecnico, ind. lire 2457.
Bellardi Gio. Battista, capotecnico di artiglieria, lire 2112.
Badalla Giuditta, Adolfo, Eugenio, Carlo e Mª Giuditta, orfani di Vincenzo, lire 366.
Pagnotta Mª Vincenza, figlia di Saverio, lire 102.
Solmi Achille, ufficiale alle visite, lire 1936.
Falghera Mª Domenica, vedova di Felice Voltolina, lire 675 33.
Carito Giuseppa, Adelaide e Giulia, figlie di Antonio, lire 204.
Bonelli Adelaide, vedova di Salmieri Alessandro, lire 340.
Pichi Andrea, maestro nell'Istituto musicale di Firenze, lire 880.
De Luca senatore Nicolò, prefetto, lire 8000.
Melizan cav. Vincenzo, viceconsole, lire 2880.
Masala Angelo, servente, lire 837.
Galafassi Dorotea, vedova di Vignali cav. Giuseppe, lire 836.
Porro Carolina, vedova di Errico Ferrario, lire 604 93.
Franceschini Cesare, archivista-capo, lire 3180.
Brunetti Teresa, vedova di Massa Andrea, lire 361 66.
Vimercati Larissa, vedova di Cottini Francesco, lire 486.
Pettinengo o Genova Di Pettinengo Amalia, vedova di Cocconito Di Montiglio marchese Venceslao, lire 1100.
Pillinino Maria, vedova di Soragna Fortunato, lire 241 66.
Giunti Ernesta, vedova di Scipione Venturini, ind. lire 2600.
Gilardi Giulia e Giovanni, orfani di Gio. Battista, lire 355 66.
Serretta Gaetano, controllore del bollo straordinario di Palermo, lire 2620.
Ferrero di Ponsiglione di Borgo d'Ales Amedeo, orfano di Eugenio, lire 1011.
Bonetto o Bonetti Giovanni, cancelliere, lire 1200.
Signoretti Gio. Battista, professore, lire 1886.
Bajno Isidoro, scrivano locale, indennità lire 933.
Porzio Giovanola cav. Carlo, provveditore agli studi, lire 2611.
Fortunati Lorenzo, conservatore dei Musei, lire 910.
Gianani Dionigi, consigliere di Prefettura, lire 2683.
De Luchi Joles, orfana di Achille, indennità lire 1944.
Trovato Giuseppe, archivista, lire 2593.
Miraglia Angiolina, figlia di Luigi, lire 425.
Schomody Maddalena, vedova di Kalfus Francesco, e Kalfus Errico e Costantino, orfani del suddetto, lire 1002 45.
Traversa Mª Teresa, vedova di Costa Luigi, lire 150.
Pattini Lorenzo, brigadiere nei carabinieri, lire 480.
Rosson Celestina, vedova di Schena Francesco, mensili lire 4 78.
Schena Giuseppe, Antonio e Francesco, orfani del suddetto, centesimi 76 — A ciascuno dei figli, settimanali cent. 21.
Pieroni Angela, vedova di Marchetti Lorenzo, lire 230 26.
Parolari Letizia, vedova di Volpi Giovanni, lire 1037 04.
Zanin Caterina, vedova di Conedera Arcangelo, provvigione mensile lire 4 78.
Giansimoni Vittoria, vedova di Giovanni Raffaelli, lire 193 33.
Benvegnù Maria, vedova di Corona Vincenzo, provvigione mensile lire 4 78.
Schena Maria Domenica, vedova di Angoletto Luigi, provvigione mensile, lire 4 78.
Tutti Lucia, vedova di Troiano Luigi, lire 432 10.
Trojano Giuseppe, orfano del suddetto, lire 54.
Trojano Maria, id., lire 54.
Trojano Maddalena, id., lire 54.
Trojano Virginia, id., lire 54 — Trimestre funerario, per una sola volta, lire 324 07.
De Marco Mª Caterina, vedova di Giovanni Conedera, provvigione mensile lire 4 78.
Conedera Giuseppe, Battista e Marianna, orfani del suddetto, provvigione settimanale a ciascuno degli orfani, cent. 21.
Jonio Attilio, Carlotta e Maria, orfani di Pietro, indennità lire 4222.

Con deliberazione del 1° giugno 1881:

Roux Luigia, vedova di Bizzarri Cesare, lire 825.
Dacorsi Maddalena, vedova di Perrone Giuseppe, lire 586 66 — A carico dello Stato lire 311 50 — A carico del comune di Napoli lire 275 16.
De Stefano Concetta, vedova di De Dominicis Camillo, indennità lire 4000.
Giansiracusa Crispino, furiere, lire 565.
Viglia Domenico, sottotenente, lire 500.
Bisesti Mª Giuseppa, vedova di Petrosini Francesco, lire 100.
Siebezzi Antonio, lavorante d'artiglieria, lire 533 33.
Vouk o Vouck Anna, vedova di Campello Angelo, lire 171 35.
Antonucci Assunta, vedova di Donati Tommaso, e Donati Mª Teresa, Anna, Mattia e Teresa, orfani del suddetto, lire 127 81.
Valente Antonio, brigadiere di S. P., lire 500.
Santini Caterina, vedova di Celli Domenico, lire 1620.
Sette Elena, vedova di Viero Gaetano, lire 171 35.
Loffredi Maddalena, vedova di Gesualdi Cesare, e Gesualdi Felice ed Aniceto, orfani del suddetto, lire 121 31.
Rovero Gioacchino, appuntato nei carabinieri, lire 398 40.
Bersano cav. Domenico, capitano, lire 2250.
Giachino Michele, brigadiere nei carabinieri, lire 530.
Amaro o Amare Angelo, orfano di Raffaele, lire 100.
Tognini Andrea, contabile, lire 2349.
Linares Rosario, ufficiale nelle Dogane, lire 2288.
De Dominicis cav. Gaetano, consigliere di Corte d'appello, indennità, lire 6611.
Curlo cav. Marcello, presidente di Tribunale, lire 2378.
Fontana o Fontaine Leocadia, vedova di Vincenzo Leitenitz, indennità lire 2880.
Soliani-Raschini conte Antonio, tenente, lire 1500.
Micheloni o Michieloni Maria, vedova di Vanzi Carlo, lire 691 35.
Badii Federico, brigadiere nei carabinieri, lire 560.
Manin Carolina, vedova di Giampietro Corti, lire 1037 04.
Fossen Maria, vedova di Dall'Acqua Luigi, mensili lire 4 78.
Dall'Acqua Anna, orfana del suddetto, settimanali centesimi 21.
Morelli Gennaro, tenente commissario, lire 1500.
Forte Vincenzo, giudice, lire 2325.
Menici Silvia, vedova di Domenico Bianchi, lire 888 66.
Guerrini Clementina, vedova di Mazzoncini Salvatore, lire 163 33.
Caisson Giulia, vedova di Tiragallo Luigi, lire 160.
Tommasi Elisabetta, vedova di Castagnetta Giuseppe, lire 704.

Spasiano Virginia, figlia di Vincenzo, lire 106 25.
Gazzo cav. Manfredo, consigliere di Prefettura, lire 3809.
Albani Giuseppe, segretario, lire 2325.
Sacchetti Oreste, tenente, lire 703 75.
Mantovani Luigi, brigadiere doganale, lire 630.
Bertelli Anna Maria, vedova del comm. Pietro Achille Roveda, lire 300.
Schiattarella Pasquale, guardia doganale, lire 540.
Donadio Filippo Antonio, furiere maggiore, lire 725.
Boggi Bernardino, tenente, lire 1380.
Pellegrini Giovanni, appuntato di S. P., lire 200.
Berti Cerbone, sottocapo guardia carceraria, lire 720.
Valletti Giovanni Battista, capomastro presso le ferrovie Alta Italia, lire 1954 — A carico dello Stato lire 787 97 — A carico delle Ferrovie lire 1166 03.
Rizzo Giuseppa e Santa, orfane di Bernardo, indennità lire 1500.
Lo Galbo o Galbo Giuseppe, guardia doganale, lire 585.
Ferrugia Tommaso, bigadiere doganale lire 630.
Pollaci Vincenza, vedova di Cirami Paolo, lire 127 50.
Cirami Carmela, orfana del suddetto, lire 127 50.
Ruga Giorgio, furiere, lire 565.
Bellentani Clotilde, vedova di Giuseppe Basili, lire 335 16.
Albanese Giovanna, vedova di Albanese Vincenzo, lire 533 33.
Gamberini Giulio, sottotenente, lire 300.
Bergandi Vincenzo, soldato, lire 300.
Vaiper Giovanni, capitano, lire 2215.
Vantini Ferdinando, sergente, lire 498.
Canessa Giacomo, guardia doganale, lire 495.
Ricciardi Elisa, vedova di Giovanni Venezia, lire 431 25.
Mezzera Giovanni, furiere maggiore, lire 690.
Buzzi Cesare, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 766.
Bozzolo cav. Giulio, maggiore id., lire 3060.
Bussi Antonio, capo musica, lire 725.
Spatano Luigi, guardafili telegrafico, indennità lire 1280.
Pronzalini Gio. Battista, furiere maggiore, lire 530.
Merlati Michele, tenente contabile, lire 1410.
Pisoni Francesco, appuntato nei carabinieri, lire 415.
Fuga cav. Luigi, capitano medico, lire 2250;
Dosi Carlotta, vedova di Visconti Federico, e Visconti Giulia, orfana del suddetto, lire 520;
Capurro Luigia, ved. di Della Casa Giuseppe, indenn. lire 1774.
Cuniberti cav. Luigi, contabile principale, lire 2453.
Comino comm. Carlo Felice, sostituto procuratore generale di Cassazione, lire 7200.
Fantucci Rosa, vedova di Garcin Giuseppe, lire 426 66.
Leveque Marianna, vedova di Donadeo Antonio, e Donadeo Lucia, orfana del suddetto, lire 150.
Pistis Vincenzo, primo segretario d'Intendenza, lire 2855.
Giustiniani Eleonora, vedova di Giacconi Federico, indennità lire 4533.
Trincali o Trincale Rosario, guardia carceraria, indennità lire 875.
Sant o Santi Luigia, vedova di Ballarin Giuseppe, lire 518 52.
Basso Giacomo, tenente, lire 1440.
Rango Carlo, ufficiale telegrafico, lire 1760.
Gherardi cav. Luigi, professore, lire 2729.
Coconito di Montiglio cav. Vincenzo, colonnello, lire 5000.
Cava Agostino, guardia del dazio consumo di Napoli, lire 542. — A carico dello Stato lire 132 20. — A carico del comune lire 409 80.
Nebiolo Agostino, uffiziale di scrittura, lire 1120.
Ceccarelli Mª Emilia, vedova di Amati Antonio, lire 510.
Amati Vittoria, orfana del suddetto, lire 510.
Centola cav. Luigi, pretore, indennità lire 2000.
Mazzoni cav. Cesare, tenente colonnello, lire 3300.
Lombardo Vittore, soldato, lire 300.
Bettiga Giuseppe, maniscalco, lire 465.
Cresta Pietro, sergente, lire 546.
Fusano Giuseppe, guardia di S. P., lire 388 80.
Pangrazio Angelo, guardiano di carceri giudiziarie, indennità lire 1000.
Trottè cav. Michele, maggiore contabile, lire 3200.
Primavera Giustino, maresciallo d'alloggio nei carab., lire 700 80.

Con deliberazione dell'8 giugno 1881:

Uva Mª Michela, vedova di Francesco Paolo Paciello, indennità lire 1983.
Ramognino o Ramognini cav. Francesco, consigliere nell'Amministrazione provinciale, lire 3358.
Quaranta Domenico, registratore nell'Archivio di Stato in Napoli, lire 1680.
Galdi Alfonso, sottoispettore forestale, lire 1909.
Camajori Violante Anna, vedova di Chigi cav. Carlo, già generale maggiore onorario, lire 2060 80.
Baretti o Beretti Costantino, allievo guardiano carcerario, lire 240.
Parigi Cammilla, vedova di Adriano cav. Taruffi, lire 350.
Latuga Luigia, vedova di Giovanni Morandi, ind. lire 2077.
Musso cav. Giovanni, consigliere di Prefettura, lire 3900.
Santoro Candelora, vedova di Abrami cav. Giuseppe, lire 924 33.
Calandra Giuseppe, figlio di Calandra di Roccolino cav. Errico, indennità lire 4722.
Charrier Adelaide, vedova di Voli cav. Giuseppe, lire 636 66.
Spadea-Pandolfi Tommaso, applicato di S. P., lire 1248.
Ferrara Adelaide, vedova di Cappabianca cav. Antonio, indennità lire 8636.
Decemmillis Marco, appuntato nei carabinieri, lire 415.
Varvello Luigi, furiere maggiore, lire 672.
Vianello Stefano, 2° nocchiere nella R. marina, lire 378.
Ceccherini Antonio, sergente, lire 522.
Cecchini Giuseppe, tenente, lire 1400.
Reggiani Elena, Luigi, Guglielmo ed Ugo, orfani di Filippo, lire 174.
Patrone Giuseppe, lavorante di artiglieria, lire 400.
Nicola Luigi, soldato, lire 300.
Maccari Giulia, vedova di Giusti cav. Giovanni, ind. lire 4900.
De Zorzi Francesco, pretore, id. lire 2833.
Bonfante Maria, vedova di Spirito Emanuele, lire 200.
Ansaldo Angela, vedova di Antonio Lavagnino, lire 155.
Novaro Giovanni, tenente, lire 945.
Andreotti Giuseppe, soldato, lire 300.
Garau Giovanni, maresciallo nei carabinieri, lire 960.
Innocenzi Matilde, vedova di Petrozzi Pietro, e Petrozzi Teresa, figlia nubile del suddetto, lire 430.
Giordano Clementina, orfana di Giovanni, lire 127 50.
Carbonell Cesare, ufficiale alle visite, lire 2048.
Corradi Francesca o Fanny, vedova di Sardivi Francesco, indennità lire 4533.
Fresco-Biddau Antonio, cancelliere di Pretura, lire 1160.
Tognini Virginia, vedova di Landi Bernardino, lire 1372.
Cisterni Luigi, cancelliere di Pretura, lire 1728.
Romano Giuseppe, vicesegretario, lire 1728.
De Feudis Silvia, vedova di Lazzaro Maria, lire 160.
Gualano Onofrio, guardia degli scavi di antichità, lire 800.
Fusari Domenico, maniscalco di cavalleria, lire 360.
Pasquali Anna Carolina e Teresa, orfane di Arcangelo, lire 319.
Bazzocchi Antonia, vedova di Domenico Rossi, lire 309 33.
Casagli o Cacciagli Maria, vedova di Mucci Ferdinando, indennità lire 1250.
Malipiero Francesca Giacoma, vedova di Calderari Gio. Battista, lire 633 33.

Bassi Angela, vedova di Pancrazio Castelli, lire 1200.
Cernuto Giuseppe, brigadiere doganale, lire 420.
Brisone Pietro Michele, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 960.
Cambi Luigi, sottobrigadiere doganale, lire 600.
Pandiani Oreste, id., lire 208.
Puglisi Rosa, vedova di Giovanni Scimeca, lire 90.
Bedei Camillo, guardia di S. P., lire 192.
Hedderich Cristina Luisa, vedova di Corrado Dietrich, e Dietrich Amelia, orfana del suddetto, lire 134 50.
Savoca Carlo, guardia di S. P., lire 180.
Quaranta Sebastiano, soldato, lire 300.
Mori o Mora Anna Ma, vedova di Antonio Rossini, provvigione giornaliera centesimi 47.
Furno Serafino, guardia di S. P., lire 180.
Culiolo Giovanni, cannoniere, lire 892.
Gicia Maria, vedova di Vecchione Federico, indennità lire 2666.
Zangarini Giovanni Battista, pretore, lire 1333.
Miranda Adelaide, vedova di Pernice Beniamino, lire 480.
Tagliabue Adele ed Alfredo, orfani di Pietro, lire 112 50.
Sclaverano Guglielmo, capo conduttore presso le Ferrovie Alta Italia, lire 1440 — A carico dello Stato lire 544 59 — A carico delle Ferrovie lire 895 41.
Farfalli fu Luigi (eredi), cancelliere, lire 1728.
Paci Vittoria, vedova di Farfalli Luigi, lire 576.
Carboni Giovanni Battista, delegato di S. P., lire 1440.
Bozzola Giovanni, consigliere di Amministrazione provinciale, lire 2700.
Armellini Antonia, vedova di Moretti cav. Lodovico, lire 1161.
Brunati cav. Felice, direttore di Dogana, lire 4138.
Fina Teresa, figlia di Giuseppe, lire 920 83.
Voltolina Francesco Simone, sottonocchiere, lire 526 04.
Bartolucci Elisabetta, vedova di Aristodemo Delli, ind. lire 282.
Schwarzenberg Augusta, vedova di Grossi commendatore Gaetano, lire 1666 66.
Campanile Matteo, guardia carceraria, indennità lire 875.
Revetria Lorenzo, sottoispettore forestale, lire 1226.
Frigo Luigi, nocchiere, lire 849 12.
Kapparer o Kappler Concetta, vedova di Caramanno Giulio, lire 390.
Stocchi Valentino, delegato di S. P., lire 1920.
Cardonat Filomena, vedova di Savorgnan d'Osopo conte Ettore, indennità lire 1600.
De Dominicis Orsola, vedova di Alessandri Carlo, indennità lire 3911.
Neri Antonio, sottocapo guardiano carcerario, lire 720.
Benini Giuseppa, vedova di Valentini Tommaso, lire 195 35.
Dazzini Aristodemo, appuntato di S. P., lire 448.
Sapelli Giovanni Cesare, vicecancelliere, lire 1125.
Manèo Quinziano, capitano, lire 2145.
Guastamacchia Nicola, tenente contabile, lire 1225.
Binotto Giuseppe, secondo cannoniere, lire 300.
Giudice Annunziata Ma, vedova di Vitolo Salvatore, lire 68.

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.